

REGIONE EMILIA ROMAGNA – PROVINCIA DI RIMINI

COMUNE DI RIMINI

PIANO DELL'ARENILE 2005

PIANO PARTICOLAREGGIATO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 31.05.2002 N°9

VARIANTE 2010

Approvata con delibera di C.C. n° 9 del 27/01/2011

N° 18

**Oggetto NORME TECNICHE
DI ATTUAZIONE**

Data Agosto 2010

Progettista Arch. SANDRO VOLTA
Collaborazione alla progettazione Arch. Susanne Wettstein

Via Revere 16 – 20123 Milano tel+fax 0039 02 463819 email : VOLTAS02@voltasandro.191.it

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (N.T.A.)

<u>TITOLO 1 – NORME GENERALI</u>	Pag. 4
Articolo 1 – Definizione di <<Arenile>>	4
Articolo 2 – Definizione di <<Piano dell'arenile>>	4
Articolo 3 – Elementi costituenti il Piano dell'arenile	4
Articolo 4 – Termini di validità del Piano	5
Articolo 5 – Ambito di validità	5
Articolo 6 – Regime giuridico delle aree	6
Articolo 7 – Soggetti attuatori	6
Articolo 8 – Interventi non soggetti a <<Titolo abilitativo>>	6
Articolo 9 – Interventi soggetti a <<Titolo abilitativo>>	7
Articolo 10 – Mancata attuazione delle previsioni	7
<u>TITOLO 2 – NORME ATTUATIVE</u>	Pag. 9
Articolo 11 – Principi strutturanti il Piano dell'arenile	9
Articolo 12 – Macrozone	9
Articolo 13 – Unità minime di intervento – Comparti di intervento	9
Articolo 14 – Comparti di intervento <<stabilimento balneare>>	10
Articolo 15 – Comparti d'intervento <<speciali>>	11
Articolo 16 – Spiagge libere	12
Articolo 17 – Centri Nautici: Noleggio di natanti – Scuole di nuoto	13
Articolo 18 – Organizzazione del salvataggio – Impianti per la sicurezza ed il presidio	14
Articolo 19 – Pontili di imbarco e passerelle a mare	14
Articolo 20 – Pubblicità – Informazione — Varie	15
<u>TITOLO 3 – NORME PREVISIONALI</u>	Pag. 16
Articolo 21 – Disciplina generale delle attività e delle destinazioni d'uso	16
Articolo 22 – Accessibilità	16
Articolo 23 – Lo <<Stabilimento balneare>>	17
Articolo 24 – Criteri distributivi e morfologici – Fasce funzionali dell'arenile	18
Articolo 25 – Fascia <<A>> (aree per verde attrezzato)	18
Articolo 26 – Fascia <> (aree per servizi ed attrezzature)	19
Articolo 27 – Fascia <<C>> (aree per ombreggio)	20
Articolo 28 – Fascia <<D>> (aree di battigia)	21
Articolo 29 – Comparti d'intervento speciali: schede specifiche	22
Articolo 30 – Spiagge libere: sistemazione	23
<u>TITOLO 4 – NORME TIPOLOGICHE – ARCHITETTONICHE – EDILIZIE</u>	Pag. 25
Articolo 31 – Disciplina generale dei corpi edilizi – Definizioni	25
Articolo 32 – Dotazione di servizi	26
Articolo 33 – Tipologia e caratteristiche dei corpi edilizi e degli altri manufatti	27
Articolo 34 – Materiali – distacchi – altezze	27
Articolo 35 – Percorsi e pavimentazioni	28
Articolo 36 – Recinzioni – Barriere frangivento – Altri elementi di finitura	29
Articolo 37 – Impianti a verde e verde attrezzato	29
Articolo 38 – Impianti per attrezzature sportive	30
Articolo 39 – Altri impianti	30
Articolo 40 – Sottoservizi	30

<u>TITOLO 5 – NORME FINALI E TRANSITORIE</u>	Pag. 32
Articolo 41 – Dichiarazione di pubblica utilità	32
Articolo 42 – Ordinanza balneare	32
Articolo 43 – Corpi edilizi escludibili dagli <<stabilimenti balneari>>	32
Articolo 44 – Opere provvisorie – Mancanza dei tipi unitari previsti	33
Articolo 45 – Destinazioni d'uso incompatibili	33
Articolo 46 – Progetti <<Pilota>>	33
Articolo 47 – Opere di urbanizzazione	34
Articolo 48 – Allegati <<A>> e <>	34
Articolo 49 – Aree demaniali marittime escluse dal <<Piano dell'Arenile>>	34
Articolo 50 – Integrazioni e Varianti	35
<u>ALLEGATI</u>	Pag. 36
A – Concessioni di spiaggia:Stato di fatto 2004 / Progetto 2004: tabelle di confronto tra concessioni in atto e comparti / stabilimenti previsti (tabelle n° 1 ÷ 13)	36– 49
Dati riassuntivi delle macrozone (tabella n° 14)	50
B – Parametri specifici per le singole macrozone – Stabilimenti balneari (tabelle n° 15 ÷ 27)	51– 64
C – Quote di positura della fascia riferite alle quote attuali della sabbia (tabella n°28)	65

TITOLO 1 – NORME GENERALI

Articolo 1 – DEFINIZIONE DI <<ARENILE>>

1. Si definisce <<arenile>> la parte di territorio comunale compresa tra la linea media di battigia (a mare) e la linea continua (a monte) individuata specificatamente dalle tavole di azionamento del vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Rimini, e dalle tavole costituenti il presente <<Piano dell'arenile>>.
2. Si definisce <<fronte>> della concessione la lunghezza media della retta collegante i due limiti laterali dell'area in concessione, e/o la lunghezza della retta, posta a confine tra arenile di proprietà privata ed area demaniale marittima, collegante i limiti laterali della proprietà privata.
3. La delimitazione tra diverse concessioni viene stabilita tracciando le rette perpendicolari ai <<fronti>> delle concessioni, ovvero tracciando le bisettrici degli eventuali angoli esistenti tra <<fronti>> di concessioni adiacenti. Sono fatte salve particolari differenti situazioni indicate sulle tavole del <<Piano>>.
La rettifica delle delimitazioni avviene in sede di approvazione dei <<progetti di comparto>>, ovvero in sede di rinnovo delle <<concessioni>>.

Articolo 2 – DEFINIZIONE DI <<PIANO DELL'ARENILE>>

1. Il <<Piano dell'arenile>> costituisce quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n° 9, e regola le funzioni amministrative del Comune di Rimini attribuite dal comma 3 dell'articolo 3 della medesima legge regionale n° 9/2002.
2. Ai sensi degli articoli del Titolo IV della Legge Regionale n° 20/2000, non essendo il vigente P.R.G. del Comune di Rimini adeguato alla suddetta Legge Regionale, il presente <<Piano dell'arenile>> si configura a tutti gli effetti come <<Piano Particolareggiato>> di iniziativa pubblica, di cui agli articoli 20-21-22 della Legge Regionale n° 47/1978 (e s.m.i.).
3. A seguito dell'adeguamento del P.R.G. alla Legge Regionale n° 20/2000 ed alla sua trasformazione in P.S.C. (art. 28 L.R. n° 20/2000), il <<Piano dell'arenile>> può assumere il valore di P.O.C. (art. 30 L.R. n° 20/2000).

Articolo 3 – ELEMENTI COSTITUENTI IL PIANO DELL'ARENILE

1. Il <<Piano dell'arenile>> è costituito dai seguenti elaborati:

STATO DI FATTO :

0	Inquadramento territoriale	scala 1:10.000
1	Planimetria macrozona n° 1 – Torre Pedrera	scala 1:2.000
2	Planimetria macrozona n° 2 – Viserbella	scala 1:2.000
3	Planimetria macrozona n° 3 – Viserba	scala 1:2.000
4	Planimetria macrozona n° 4 – Rivabella	scala 1:2.000
5	Planimetria macrozona n° 6 – Marina Centro	scala 1:2.000
6	Planimetria macrozona n° 7 – Tripoli	scala 1:2.000
7	Planimetria macrozona n° 8 – Pascoli Lagomaggio	scala 1:2.000
8	Planimetria macrozona n° 9 – Bellariva	scala 1:2.000
9	Planimetria macrozona n° 10 - 11 – Marebello Rivazzurra	scala 1:2.000
10	Planimetria macrozona n° 12 - 13 – Miramare Novarese	scala 1:2.000
11	Sezioni dello stato di fatto (1 ÷ 24)	scala 1:200
12	Stato di fatto delle concessioni: dati generali; dati generali suddivisi per macrozona	
13	Stralcio dello strumento urbanistico vigente (P.R.G.): tavole, norme tecn. (N.T.A.)	scale varie
14	Estratto catastale delle proprietà	scala 1:2.000
15	Elenco catastale delle proprietà	scala 1:2.000
16	Relazione geologica ed analisi geotecnica del terreno	

PROGETTO :

17	Relazione Illustrativa	
18	Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.)	
19	Relazione sulla previsione di spesa	
20	Inquadramento territoriale	scala 1:10.000
21	Planimetria macrozona n° 1 – Torre Pedrera	scala 1:2.000
22	Planimetria macrozona n° 2 – Viserbella	scala 1:2.000
23	Planimetria macrozona n° 3 – Viserba	scala 1:2.000
24	Planimetria macrozona n° 4 – Rivabella	scala 1:2.000
25	Planimetria macrozona n° 7 – Tripoli	scala 1:2.000
26	Planimetria macrozona n° 8 – Pascoli Lagomaggio	scala 1:2.000
27	Planimetria macrozona n° 9 – Bellariva	scala 1:2.000
28	Planimetria macrozone n° 10 - 11 – Marebello Rivazzurra	scala 1:2.000
29	Planimetria macrozone n° 12 - 13 – Miramare Novarese	scala 1:2.000
30	Esempi di sistemazione del fronte spiaggia : litorale nord	scala 1:200
31	Esempi di sistemazione del fronte spiaggia : litorale sud	scala 1:200
32	Litorale nord: sezioni n° 1 e 5	scala 1:400
33	Litorale sud: sezioni n° 10 e 18	scala 1:400
34	Sintesi descrittiva	scale varie
35	Planimetria macrozona n° 6 – Marina Centro	scala 1:2.000
36	Dividente demaniale	scala 1:2.000
37	Sezioni trasversali (n° 1 ÷ 9 litorale nord; n° 10 ÷ 24 litorale sud)	scala 1.500

2. Note relative allo STATO DI FATTO:

- tavole n° 1 ÷ 10: date le complesse problematiche tecniche insite nel rilevamento dello stato di fatto e della consistenza dei corpi edilizi, manufatti ed impianti esistenti sull'arenile, le tavole hanno valore indicativo: vedere articolo 48 della presente normativa;
- elaborati n° 11 – 12: analogamente agli elaborati cartografici, i dati quantitativi relativi alle "superfici coperte" hanno valore indicativo: vedere articolo 48 della presente normativa;
- elaborati n° 14 – 15: i dati contenuti negli elaborati sono quelli in possesso del Comune di Rimini al 31.12.2004: sono possibili eventuali variazioni che non inficiano tuttavia le previsioni del presente <<Piano dell'Arenile>>.

3. Note relative al PROGETTO:

- tavole n° 21 ÷ 29 e 35: l'individuazione delle <<fasce>> è valida nei limiti precisati dagli articoli del Titolo 3, con particolare riferimento agli articoli 25 punto 2 e 26 punto 9, e dell'articolo 46 della presente normativa;
- tavole n° 30 ÷ 33 ed elaborato n° 34: le soluzioni progettuali sono puramente indicative.

Articolo 4 – TERMINI DI VALIDITA' DEL PIANO

1. Il <<Piano dell'arenile>>, in quanto <Piano particolareggiato di iniziativa pubblica>, ha il termine di validità massimo previsto dall'articolo 21 della L.R. n° 47/1978 (e s.m.i.); qualora nel corso di validità il <<Piano dell'arenile>> assumesse il valore di P.O.C., la validità verrebbe adeguata a quanto previsto dall'articolo 30 della L.R. n°20/2000.
2. Decorso il termine di validità del <<Piano dell'arenile>> rimangono valide a tempo indeterminato le prescrizioni di zona stabilite dalle presenti Norme di Attuazione.

Articolo 5 – AMBITO DI VALIDITA'

1. Il <<Piano dell'arenile>>, in seguito definito semplicemente <<Piano>>, vale e viene attuato nell'ambito dello <<arenile>>, come definito dall'articolo 1 delle presenti N.T.A.
2. Il <<Piano>> recepisce diverse specifiche previsioni relative alla "macrozona" (art. 12 delle presenti N.T.A.) n° 5 – SAN GIULIANO MARE (progetto di ristrutturazione dell'arenile "in itinere").
3. Pertanto nelle suddetta <<macrozona>> non si applicano le previsioni cartografiche e normative del presente <<Piano>>, qualora contraddittorie con le specifiche previsioni già approvate.

4. La presente normativa non si applica alle unità edilizie, non destinate a funzioni balneari, parzialmente ricadenti entro il perimetro del presente <<Piano>>: ad esse si applicano le N.T.A. del vigente P.R.G. relative alle rimanenti parti di unità edilizia esterne al perimetro.

Articolo 6 – REGIME GIURIDICO DELLE AREE

5. Le aree incluse nel presente <<Piano>> sono soggette al seguente regime giuridico di proprietà:
 - a – aree appartenenti al “demanio marittimo”;
 - b – aree appartenenti al “patrimonio” del Comune di Rimini;
 - c – aree di proprietà privata (altri Enti pubblici o privati, persone fisiche).
5. La classificazione di cui al precedente comma non esclude comunque espropriazioni od acquisizioni per l’attuazione delle previsioni del <<Piano>>, da attuarsi nell’ambito delle presenti N.T.A. e nel quadro delle norme vigenti in materia.
5. L’uso delle aree è regolamentato:
 - a – aree appartenenti al “demanio marittimo”: dall’articolo 3 comma 3 della L.R. n° 9/2002, sulla base delle competenze attribuite alle Regioni dal DLgs. 31.03.1998 n° 112; e nell’ambito del RDL 30.03.1942 n° 327 <<Codice della Navigazione Marittima>>, con particolare riferimento agli articoli 36 – 42 – 45 bis – 47.
 - b – aree appartenenti al patrimonio del Comune di Rimini: dalle presenti N.T.A. in caso di uso diretto da parte del Comune; da apposito Regolamento Comunale in caso di concessione a terzi, con allegata clausola di rispetto delle presenti N.T.A..
 - c – aree di proprietà privata: dalle presenti N.T.A. in caso di uso diretto da parte del proprietario; dal Codice Civile in caso di concessione a terzi (locazione od altro titolo), con allegata clausola di rispetto delle presenti N.T.A..
5. Le aree possono essere:
 - a – aree appartenenti al “demanio marittimo”:
 - in disponibilità diretta dell’Ente titolare
 - in concessione d’uso accordata per licenza (art. 36 Cod. Navig.)
 - in concessione d’uso accordata per contratto (art. 36 Cod. Navig.: “atto formale”)
 - in concessione d’uso accordata ad altro Ente pubblico (“consegna”)
 - b – aree appartenenti al patrimonio del Comune di Rimini:
 - in disponibilità dell’Ente titolare
 - in concessione d’uso accordata per contratto (“convenzione”)
 - c – aree di proprietà privata:
 - in disponibilità diretta del proprietario
 - in locazione od altro titolo di godimento, con atto riscontrabile
 - incolte e/o non utilizzate.

Articolo 7 – SOGGETTI ATTUATORI

1. Hanno “titolo” per essere soggetti attuatori del presente <<Piano>>:
 - a – i proprietari delle aree con disponibilità diretta;
 - b – i concessionari di aree demaniali marittime o comunali alla data di approvazione del presente <<Piano>>, in forma singola od associata;
 - c – i locatari e coloro che hanno disponibilità delle aree private con altro titolo, in forma singola od associata;
 - d – gli assegnatari di bandi comunali finalizzati alla realizzazione delle previsioni del <<Piano>>; ovvero i soggetti che divengono concessionari in virtù di disposizioni di legge.
2. Il possesso del “titolo” deve essere comprovato da idonea documentazione.

Articolo 8 – INTERVENTI NON SOGGETTI A <<TITOLO ABILITATIVO>>

1. Non sono soggetti a <<titolo abilitativo>> né ad <<autorizzazione paesaggistica>> gli interventi elencati all’articolo 4 della Legge Regionale n° 31/2002 (<<Attività edilizia libera>>), purchè “non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici” (art 149 DLGS. 22/01/2004 n° 42).
2. Non sono soggetti a <<titolo abilitativo>> ma sono soggetti ad <<autorizzazione paesaggistica>>:
 - gli interventi di cui al citato art. 4 L.R. n° 31/2002 (<<Attività edilizia libera>>) riguardante opere che alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici (art 146 e 149 DLGS. n° 42/2004);

- le modifiche di posizionamento sull'arenile, nel rispetto delle presenti norme, di corpi edilizi, manufatti, impianti ed attrezzature già assoggettati a <<titoli abilitativi>> per l'attuazione del presente <<Piano>>.
- 3. Il medesimo regime autorizzativo di cui al precedente comma 2 si applica all'installazione di materiali <<stagionali>>, come definiti dal successivo articolo 31 delle presenti N.T.A.
La reiterazione annuale dell'installazione dei medesimi materiali <<stagionali>> nella medesima posizione, ovvero in posizioni anche diverse purchè all'interno della <<area polifunzionale>> (di cui al successivo punto 5), non è soggetta a rilascio di nuova <<autorizzazione paesaggistica>>.
- 4. Non essendo richiesta la costituzione di comparto (art. 13 delle presenti N.T.A.), gli interventi di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo sono ammessi anche se relativi a singole concessioni, nei limiti di cui all'articolo 10 delle presenti N.T.A.
- 5. Ai sensi del punto 6.1.8 lettera h) della delibera C.R.E.R. n° 468/2003, si definisce <<area polifunzionale>> l'area situata in fascia <>, od in fascia <<A>> nei limiti di cui all'art. 25, in cui sono collocati solo materiali <<stagionali>> di cui all'art. 31 punto 3. La <<area polifunzionale>> deve essere individuata e certificata dai soggetti di cui all'art. 7 (soggetti attuatori).

Articolo 9 – INTERVENTI SOGGETTI A <<TITOLO ABILITATIVO>>

1. Sono soggetti a <<titolo abilitativo>> ed a <<autorizzazione paesaggistica>> gli interventi elencati agli articoli 8 e 12 della Legge Regionale n° 31/2002.
2. Gli interventi soggetti a <<titolo abilitativo>> sono ammessi previo costituzione di comparto, di cui al successivo art. 13 delle presenti N.T.A.
3. Ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n° 47/1978 (e s.m.i.) e dell'articolo 41 della L.R. n° 20/2000 (e s.m.i.), i << titoli abilitativi>> sono integrati da apposita convenzione che stabilisca, tra l'altro, gli eventuali oneri a carico dei soggetti attuatori e le sanzioni convenzionali per l'inosservanza delle destinazioni d'uso stabilite dal <<Piano>>.
4. In occasione di eventi eccezionali, conseguenti a mareggiate ed a fenomeni erosivi, è facoltà del Comune di Rimini rilasciare <<titoli abilitativi>> temporanei relativi ad impianti ed attrezzature di spiaggia compromessi da tali eventi, anche senza costituzione di comparto e, se necessario, anche in difformità delle previsioni di cui al Titolo 3 delle presenti N.T.A.
In tali occasioni il <<titolo abilitativo>> è accompagnato da atto unilaterale d'obbligo che impegna il concessionario, o titolare ad altro titolo, al ripristino immediato dei siti e degli impianti originari nel caso siano venute meno le cause che hanno determinato il rilascio del <<titolo>> temporaneo, oppure su richiesta del Comune di Rimini, comunque motivata.
5. La sostituzioni di parti fatiscenti, anche strutturali, è ammessa nei limiti e secondo le prescrizioni di cui all'articolo 1 del vigente "Regolamento Edilizio" del Comune di Rimini.
Prima della realizzazione del comparto è ammessa per ogni singola concessione l'installazione a carattere stagionale di strutture leggere da ombreggio (gazebo) a servizio delle attività di balneazione per un massimo di quaranta metri quadrati, nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e distributive dettate dagli articoli 31, 33 e 34. Laddove le suddette strutture siano state già poste in opera in base a precedenti autorizzazioni demaniali o paesaggistiche, il rilascio del titolo edilizio abilitativo non soggiace ai predetti limiti.
6. E' sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Articolo 10 – MANCATA ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI

1. Fino alla costituzione dei comparti finalizzati alla realizzazione delle previsioni del presente <<Piano>>:
 - a – non sono modificabili i perimetri delle concessioni demaniali in atto, fatte salve eventuali modifiche connesse a quanto previsto dal precedente punto 4 dell'articolo 9 della presente normativa, alla rettifica minimale delle misure e delle relative superfici, alla rinuncia di parte dell'area assentita in concessione, anche quando ciò si verifichi in favore di altro concessionario limitrofo;
 - b – tutti i corpi edilizi, manufatti ed impianti sono soggetti alla sola manutenzione ordinaria come definita dalla lettera "a" dello <<Allegato>> alla L.R. n° 31/2002; la manutenzione straordinaria, come definita alla lettera "b" del citato <<Allegato>>, è ammessa a condizione che gli interventi siano limitati allo stretto necessario per adeguarsi alle norme di sicurezza sul lavoro, di prevenzione incendi ed igienico sanitarie, o ad impedire il deperimento fisico dei manufatti ed il rinnovo o la sostituzione di parti anche strutturali avvenga con tecnologie e materiali uguali alle

- parti originarie, comunque nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 dell'articolo 31, e senza graduale sostituzione dell'intero corpo edilizio;
- c – non sono rilasciabili <<autorizzazioni paesaggistiche>> per lo spostamento di corpi edilizi, manufatti, impianti ed attrezzature già assoggettati a precedenti <<titoli abilitativi>>, fatto salvo che per l'arenile posto a nord del deviatore Marecchia ove, qualora l'attuale stabilimento balneare sia costituito sia da aree demaniali che da aree private, venga a mancare la disponibilità dell'area privata. Il nuovo posizionamento non è ammesso sulle previste fasce <<A>> e sugli accessi di cui all'art. 22; possono essere rilasciate <<autorizzazioni paesaggistiche>> e, ove necessari, titoli edilizi abilitativi sia per le strutture leggere da ombreggio (gazebo) di cui all'art. 9, sia per la realizzazione di percorsi e pavimentazioni nel rispetto delle prescrizioni e percentuali dell'art. 35 in rapporto alle superfici delle singole concessioni individuate nell'allegato <>, nonché per posa in opera di materiali <<stagionali>> leggeri (tipo paraventi e/o tende) a servizio delle aree esterne dei pubblici esercizi e delle attività di balneazione, o già posti in opera in base a precedenti autorizzazioni demaniali, purchè detti materiali <<stagionali>> siano conformi alla presente normativa;
 - d – non sono rilasciabili <<titoli abilitativi>>, fatta eccezione per quanto previsto dai punti 4, 5 e 6 del precedente articolo 9 della presente normativa., dalla lettera b del presente comma e dall'art. 43 delle NTA del Piano.
 - e – non sono rilasciabili autorizzazioni per l'installazione di apparecchi automatici per vendita di cibi e bevande prima della realizzazione del comparto.
 - f – la superficie coperta di corpi edilizi demoliti dopo l'entrata in vigore della presente normativa e prima della costituzione dei <<comparti>> qualora opportunamente comprovata e certificata, potrà essere utilizzata nel calcolo di cui al successivo Art. 26 punto 4.

TITOLO 2 – NORME ATTUATIVE

Articolo 11 – PRINCIPI STRUTTURANTI IL PIANO DELL'ARENILE

1. Conformemente agli articoli 1.3 e 5.6 delle N.T.A. del vigente P.T.C.P., l'arenile, quale parte sostanziale del sistema costiero, viene sottoposto ad interventi tesi al miglioramento ed al recupero ambientale che, stante la completa e diffusa utilizzazione turistico – balneare, comporta sostanziali modifiche e razionalizzazione delle strutture su esso insistenti.
2. L'arenile costituisce un bene pubblico primario che deve poter essere accessibile alla generalità dei cittadini, con le sole limitazioni eventualmente previste da leggi, decreti, ordinanze o dagli atti concessori rilasciati per l'utilizzazione dell'arenile: l'attuazione delle previsioni del presente <<Piano>> costituisce la concretizzazione del suddetto principio ed il riconoscimento dell'importanza dell'arenile per l'attività turistico balneare e per l'economia del riminese.
3. Tutti gli interventi previsti e/o ammessi sono tesi alla eliminazione dei manufatti e degli usi incongrui con le caratteristiche geo-morfologiche dell'arenile e con l'uso turistico balneare.
4. La razionalizzazione delle concessioni in atto mediante la ristrutturazione, il potenziamento e l'integrazione delle attuali attività e dei servizi, e la trasformazione tipologica dei manufatti esistenti sono finalizzate al miglioramento ed alla differenziazione dell'offerta turistica ed alla riqualificazione dell'assetto architettonico con accorpamento dei volumi e contestuale disimpegno di parti dell'arenile ed apertura di varchi visivi tra entroterra e mare.
5. I progetti per la realizzazione delle previsioni del <<Piano>> debbono recepire questi "principi strutturali" nel rispetto delle presenti N.T.A.

Articolo 12 – MACROZONE

1. Il <<Piano>> individua n° 13 <<macrozone>> in cui è articolata la realtà costiera riminese.
2. Le tredici macrozone sono:
 - 1 – Torre Pedrera
 - 2 – Viserbella
 - 3 – Viserba
 - 4 – Rivabella
 - 5 – San Giuliano Mare (vedere articolo 5 delle presenti N.T.A.)
 - 6 – Marina Centro
 - 7 – Tripoli
 - 8 – Pascoli – Lagomaggio
 - 9 – Bellariva
 - 10 – Marebello
 - 11 – Rivazzurra
 - 12 – Miramare
 - 13 – Novarese
3. Le tredici macrozone si differenziano per formazione storica, accessibilità, profondità dell'arenile, contesto urbano esistente e programmato, mercato turistico: gli articoli del Titolo 3 e l'Allegato <> delle presenti N.T.A. diversificano i parametri previsionali e normativi in relazione alle specificità delle singole zone.
4. La tabella n° 0 allegata alla <<Relazione illustrativa>> e gli elaborati cartografici del <<Piano>> (tavola n° 20) localizzano le singole macrozone.

Articolo 13 – UNITA' MINIME DI INTERVENTO – COMPARTI DI INTERVENTO (Stabilimento balneare)

1. Il <<Piano>> si attua nel rispetto delle <<unità minime di intervento>>.
2. Le <<unità minime di intervento >> sono:
 - a – le singole concessioni, per interventi di cui all'articolo 8, articolo 9 commi 4-5-6, articolo 10 commi 1b-c delle presenti N.T.A.
 - b – i <<comparti di intervento>>, per tutti gli altri tipi di intervento ammessi (art. 9 commi 1, 2 e 3 delle presenti N.T.A.).

3. I <<comparti di intervento>> sono individuati sulle tavole del <<Piano>> (tavole n° 21 ÷ 29) e sono contraddistinti da:
 - a – numerazione ordinaria da **N.01** a **N.36** per i comparti posti a **nord** del <<deviatore Marecchia>> (macrozone n° 1 – 2 – 3 – 4);
 - b – numerazione ordinaria da **S.01** ad **S.58** per i comparti posti a **sud** del porto / canale <<fiume Marecchia>> (macrozone n° 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13).

Articolo 14 – COMPARTI DI INTERVENTO <<STABILIMENTO BALNEARE>>

1. I comparti di intervento destinati alla ristrutturazione e/o nuova realizzazione di <<stabilimenti balneari>> sono costituiti dall'accorpamento delle pregresse e differenti <<concessioni>> (spiaggia, pubblici esercizi).
Per accorpamento si intende:
 - a) Fusione delle pregresse concessioni demaniali ed individuazione di un unico nuovo soggetto concessionario che richiederà il <<titolo abilitativo>>;
ovvero:
 - b) Costituzione tra i concessionari di forma associativa giuridicamente e fiscalmente riconoscibile delegata a richiedere il <<titolo abilitativo>>: al suo interno i soci possono mantenere inalterate e distinte le proprie concessioni demaniali;
ovvero:
 - c) Sottoscrizione e presentazione di <<progetto unitario>> da parte di più concessionari che mantengono inalterate le loro concessioni demaniali o viceversa le modificano in funzione del nuovo assetto organizzativo.Per la realizzazione del comparto d'intervento viene comunque rilasciato un unico <<titolo abilitativo>>.
2. I corpi edilizi individuati sugli elaborati cartografici del presente <<Piano>> da apposita simbologia possono essere esclusi dalla costituzione di comparto e connessa realizzazione dello <<stabilimento balneare>>: in caso di esclusione si applica l'articolo 43 della presente normativa. Gli accessi pedonali all'arenile compresi tra strada litoranea e limite a monte delle concessioni, interclusi tra aree urbanizzate, sono escludibili dalla formazione dei comparti. Nelle macrozone n° 1-2-3-4 (litorale nord), in caso di mancato accordo tra i soggetti attuatori (art. 7), terreni di proprietà privata adiacenti la strada litoranea, catastalmente ricadenti per la maggior parte in fasce <<A>> e <> e neppure in parte in fascia <<D>>, possono essere esclusi dalla formazione del comparto a condizione che la superficie del mappale catastale esistente al momento di adozione del presente <<Piano>> non sia superiore al 25 % della superficie dell'intero comparto. L'esclusione del terreno non deve compromettere gli accessi allo <<stabilimento balneare>> e comportare uno spostamento complessivo della fascia <> più a mare rispetto a quella rappresentata sugli elaborati cartografici. Nel terreno escluso è consentita la sola manutenzione ordinaria e non sono rilasciabili nuove autorizzazioni ambientali; può inoltre essere oggetto di quanto previsto dagli articoli 41 e 47 (punto 3) della presente normativa.
3. I progetti d'intervento per la realizzazione degli <<stabilimenti balneari>> debbono essere presentati entro il termine di validità del presente <<Piano>>: in questo periodo per soggetti attuatori si intendono quelli elencati al precedente articolo 7, comma 1 lettere a-b-c, della presente normativa.
4. I comparti di intervento individuati sugli elaborati cartografici del <<Piano>> (tavole n° 21 ÷ 29 e 35) sono indicativi. E' facoltà dei soggetti attuatori proporre una diversa aggregazione delle pregresse concessioni in comparti d'attuazione anche superando i limiti di macrozona, purchè, onde evitare l'isolamento di singole attuali concessioni, l'ambito della nuova e diversa proposta sia compreso tra limiti di comparto individuati sugli elaborati cartografici del <<Piano>>. La diversa aggregazione comporta la proporzionale modifica alle capacità realizzative di corpi edilizi costituenti <<superficie coperta>>. All'interno dei comparti indicati dal <<Piano>>, qualora solo alcuni dei soggetti attuatori siano intenzionati a presentare un progetto per la realizzazione dello <<stabilimento balneare>>, i soggetti proponenti dovranno presentare prova certa che i rimanenti soggetti non intendano partecipare. I soggetti proponenti dovranno essere confinanti, non meno di due per i comparti N (nord) e tre per i comparti S (sud), e rispettare il fronte minimo prescritto nell'Allegato <>. I concessionari che non intendono aderire, ivi compresi gli eventuali pubblici esercizi esistenti la cui partecipazione non è vincolante per la presentazione della proposta, saranno soggetti alle prescrizioni dell'articolo 10 della presente normativa con ulteriore limitazione alla sola manutenzione ordinaria sui corpi edilizi esistenti. Il successivo accorpamento con uno dei comparti

confinanti (se accettati) dovrà avvenire nel rispetto del progetto già realizzato e costituirne logico completamento.

5. La proposta di diversa aggregazione delle concessioni e nuova delimitazione dei comparti deve rispettare i parametri fissati dall'articolo 26 e dall'Allegato <> delle presenti N.T.A. relativi a ciascuna macrozona; essa può anche travalicare i limiti tra macrozona, nel rispetto tuttavia dei criteri e dei parametri di cui al presente articolo, all'articolo 26 ed all'Allegato <<A>>.
6. La proposta di diversa aggregazione delle concessioni e nuova delimitazione dei comparti sottoscritta da tutti i soggetti attuatori diviene impegnativa per tutti i sottoscrittori. Se presentati nell'ambito di quanto ammesso dai precedenti punti 4 e 5 del presente articolo (diversa o parziale aggregazione), la proposta ed il relativo progetto d'intervento vanno sottoposti a <<Valutazione preventiva>>, di cui all'articolo 16 della L.R. n° 31/2002.
7. In sede di presentazione di "progetto di comparto", i concessionari possono proporre anche modifiche ai perimetri delle aree in concessione per rendere le concessioni stesse più funzionali alle nuove strutture coperte di progetto.
8. Contestualmente alla presentazione del "progetto di comparto", i concessionari presentano al Comune copia di atto di <<disponibilità>> del competente ufficio di gestione delle aree demaniali per la modifica delle concessioni in relazione al nuovo assetto autorizzato.
9. Le "tabelle di confronto tra concessioni in atto e comparti / stabilimenti previsti" (allegato <<A>> alle presenti N.T.A.) individuano i comparti di intervento previsti a titolo indicativo.

Articolo 15 – COMPARTI D'INTERVENTO <<SPECIALI>>

1. I comparti d'intervento <<speciali>> sono destinati alla sistemazione e gestione di parti dell'arenile caratterizzate da funzioni particolari non rientranti nella tipologia dello <<stabilimento balneare>>.
2. I comparti d'intervento <<speciali>> vengono attuati nel rispetto delle finalità e dei contenuti di cui al successivo articolo 29 della presente normativa.
3. I comparti d'intervento <<speciali>> individuati sugli elaborati cartografici del <<Piano>> (tavole n° 21 ÷ 29) sono prescrittivi, salvo le modifiche perimetrali di cui al successivo punto 4 del presente articolo.
4. E' facoltà dei soggetti attuatori proporre modifiche ai perimetri dei comparti d'intervento <<speciali>> al fine di rendere la misura e/o la forma dell'area più conforme alle specifiche esigenze funzionali.
5. Le modifiche ai perimetri dei comparti d'intervento possono concernere solo aree comprese entro il presente <<Piano>>, e non debbono comportare l'impossibilità di attuazione degli adiacenti comparti conseguentemente "modificati" per il venir meno delle condizioni e dei parametri minimi fissati dalla presente normativa.
6. La proposta di modifica viene sottoposta a <<Valutazione preventiva>> (art. 16 L.R. n° 31/2002) ed essere sottoscritta da tutti i soggetti attuatori interessati alle modifica: essa diventa impegnativa per tutti i sottoscrittori.
7. In caso di riduzione del perimetro dei comparti d'intervento <<speciali>>, le aree stralciate vengono assegnate in concessione al Comune di Rimini, che sottoscrive la proposta di riduzione e la contestuale richiesta di concessione delle aree stralciate.
8. I comparti d'intervento <<speciali>> sono:

MACROZONA N°	DENOMINAZIONE	LOCALIZZAZIONE	FRONTE ML.	NOTE
1 – Torre Pedrera	N.35 – Sol et salus N.31 N.22 N.20 – C.lo Velico	(a nord 76) (tra 73 e 72/A°); (tra 60 e 59) (tra 58 e 57)	33,00 22,00 36,00 86,00	
2 – Viserbella				
3 – Viserba	N.13 – Darsena Viserba	(tra 39 e 38)	50,00	
4 – Rivabella				
5 – San Giuliano Mare				
6 – Marina Centro	S.04 – Grand Hotel /Aviazione Militare	(tra 8 e 9/B)	100,00 16,00	
7 – Tripoli	S.10 – Nettuno / Foce Ausa	(tra 28 e 29)	82,00	
8 – Pascoli/Lagomaggio				

9 – Bellariva	S.30 – C. Comasca S.37 – Patron. Scol.	(tra 86 e 86/A) (tra 98 e 99)	48,00 56,00	
10 – Marebello				
11 – Rivazzurra				
12 – Miramare				
13 – Novarese	S.60 – Talassoter. S.61 – Conv. suore S.62 – Aviaz. Milit.	(tra 150 e 151) (a sud 151) (a sud 151)	200,00 110,00 40,00	

(- Totale comparti d'intervento <<speciali>>: ml. 879,00 -)

(- Percentuale di comparti di intervento <<speciali>> rispetto al totale dell'arenile: 5,93 % circa -)

Articolo 16 – SPIAGGE LIBERE

1. Gli elaborati cartografici e le tabelle allegate alla normativa del presente <<Piano>> individuano le spiagge <<libere>>.
2. Si definiscono <<spiagge libere>> i tratti di arenile in concessione al Comune di Rimini aperte all'uso della generalità dei cittadini.
3. I tratti di arenile che, pur in concessione al Comune di Rimini, sono destinati a funzioni particolari, vengono considerati a tutti gli effetti comparti d'intervento <<speciali>> e sono pertanto regolamentati dal precedente articolo 15 della presente normativa.
4. Le spiagge <<libere>> sono sistemate dal Comune di Rimini sulla base di progetti d'intervento redatti in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 30 della presente normativa.
5. Nel rispetto dell'atto concessorio demaniale e della presente normativa le spiagge <<libere>> possono essere date in uso, parzialmente o totalmente, dal Comune a soggetti terzi per manifestazioni di breve durata.
6. In particolare l'atto concessorio al Comune può prevedere che parte della spiaggia S.62 (ex colonia Bolognese) può essere permutata con concessione in macrozona n° 8 – 9 – 11 per un fronte pari al fronte della concessione permutata, da destinarsi a spiaggia libera.
In caso di permuta le capacità di realizzazione di <<superfici coperte>>, calcolate in quota parte delle capacità dei comparti edificatori originari, vengono trasferite al comparto S.61, al quale le concessioni permutate entrano a far parte.
7. Al fine di una razionale sistemazione della spiaggia libera, in caso di concretizzazione della permuta di cui al comma precedente, il Comune di Rimini può chiedere lo spostamento a sud dell'area oggi in <<consegna>> all'Aeronautica Militare.
8. Fatte salve le previsioni del successivo punto 9 del presente articolo, le porzioni di arenile eventualmente non concesionate comprese tra i lati a mare delle concessioni e la fascia <<D>> (fascia di libero transito individuata dalla <<Ordinanza balneare>>, art. 42) sono concedibili esclusivamente agli <<stabilimenti balneari>> frontisti. In attesa od in mancanza di concessione, ad esse si applica l'articolo 28 della presente normativa.
9. Le spiagge <<libere>> individuate dagli elaborati cartografici del presente <<Piano>> sono:

MACROZONA N°	LOCALIZZAZIONE	FRONTE ML.	NOTE
1 – Torre Pedrera	N.36 (a nord 76)	134,00	Sol et salus
	N.34 (a nord 76)	43,00	Sol et salus
	N.29 (tra 72 e 71)	33,00	(privata)
	N.22 (tra 60 e 59)	36,00	(privata) (art. 29 p 3)
	N.19 (tra 58 e 57)	150,00	fronte colonia
2 – Viserbella			
3 – Viserba			
4 – Rivabella	N.1 (a sud 1)	18,00	lato sinistro deviatore
5 – San Giuliano Mare		70,00	adiac.te nuova Darsena
6 – Marina Centro	S.01 (a nord 1)	250,00	comprende Delfinario
7 – Tripoli	(x)	(x)	eventuale permuta
8 – Pascoli/Lagomaggio	(x)	(x)	eventuale permuta
9 – Bellariva	S.34 (tra 94 e 95)	16,00	Circolo velico
	(x)	(x)	eventuale permuta
10 – Marebello	S.41 (tra 105/A e 106/B)	34,00	(storica)
	S.43 (tra 107 e 108)	45,00	(ex Col. ENEL.)
11 – Rivazzurra	(x)	(x)	eventuale permuta

12 – Miramare	S.54 (tra 139 e 140)	14,00	viale Oliveti
13 – Novarese	S.59 (tra 150 e 151) S.62 (a sud 151)	110,00 210,00	Convitto suore Col. Bolognese (parte)

(- Totale spiagge <<libere>>: ml.1.163,00 + (7x) + (8x) -)

(- Percentuale di spiagge <<libere>> rispetto al totale dell'arenile: 7,85 % circa -)

(- Sono comprese anche le spiagge parzialmente o totalmente soggette a permuta, in quanto le permute possono essere effettuate almeno a parità di fronte -)

Articolo 17 – CENTRI NAUTICI: NOLEGGIO DI NATANTI – SCUOLE DI NUOTO

1. I <<Centri nautici>> sono costituiti dall'accorpamento di diverse pregresse autorizzazioni e/o concessioni per noleggio e locazione di imbarcazioni da diporto, senza aumento del numero rispetto a quelle esistenti alla data di approvazione del presente <<Piano>>, e le sostituiscono o con trasformazione in unica concessione, ovvero con costituzione tra i concessionari di forma associativa giuridicamente e fiscalmente riscontrabile.
2. I <<Centri nautici>> possono costituire entità autonome oppure costituire parte di attività degli <<stabilimenti balneari>>; nel primo caso l'attività è oggetto di specifica autorizzazione.
I <<Centri Nautici>> ed i noleggi di imbarcazioni da diporto autorizzati all'esercizio dell'attività sulla fascia di libero transito non possono comunque avere arenile demaniale in assegnazione o concessione.
Nella zona Nord essendo il noleggio natanti già comprensivo degli attuali stabilimenti, il <<Centro Nautico>> sarà parte integrante del comparto di attuazione.
3. Le disposizioni normative del presente <<Piano>> riguardano esclusivamente le attività e le attrezzature che si svolgono sulla superficie dell'arenile: quanto attiene alla superficie marina viene regolamentato dalla <<Ordinanza balneare>> (art. 42), in conformità alla L.R. n° 9/2002 ed al punto 3.1.1 del Capo III della Delibera G.R.E.R. n° 468/2003
4. I <<Centri nautici>> svolgono attività di noleggio e locazione imbarcazioni da diporto, scuola di vela, scuola di surf, scuola di nuoto (se accorpata secondo quanto previsto al successivo punto 9 del presente articolo), e di quanto altro eventualmente ammesso con atti conformi alla Delibera citata al comma precedente: essi sono costituiti da un massimo di n° 2 <<punti di noleggio e locazione>> di imbarcazioni
5. I <<Centri nautici>> possono occupare un fronte spiaggia massimo di ml. 200 e sono distribuiti ad una distanza reciproca non inferiore a ml. 800 (calcolata dal centro), con un massimo di n° 2 per macrozona (art.12) purchè sia rispettata la distanza minima reciproca.
All'interno dei <<Centri Nautici>> i <<punti di noleggio>> di imbarcazioni sono distribuiti ad una distanza reciproca non inferiore a ml. 100.
6. Le attrezzature dei <<Centri nautici>> sono costituite da manufatti <<stagionali>> (art. 31 punto 2): n° 1 gazebo della dimensione massima di mq. 10,0 ed altezza ml. 3,0.
L'istallazione di analoghi gazebo a servizio dei <<punti noleggio>> può essere autorizzata nell'ambito della <<Ordinanza balneare>> (art. 42).
I gazebo, soggetti ad autorizzazione paesaggistica, possono essere collocati sull'arenile solo a seguito dell'approvazione di un progetto relativo a tutta la macrozona, e vanno posizionati nell'ambito della fascia <<D>> (art. 28), a non meno di ml. 3,0 dal confine con il limite della fascia <<C>> (o fascia <<C/2>>, ove esistente), in posizione tale da costituire il minimo di interferenza funzionale e visiva con l'adiacente zona per ombreggio e con le strutture per l'espletamento del servizio di salvataggio.
7. In mancanza dell'approvazione del progetto relativo a tutta la macrozona, non sono rilasciabili <<autorizzazioni paesaggistiche>> per prima istallazione di manufatti o proroga oltre i cinque anni dalla prima istallazione, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 10 punto 1/c.
8. Il tipo, l'entità e le modalità di posizionamento sull'arenile delle attrezzature e dei natanti oggetto di noleggio vengono stabiliti nell'ambito dell'atto autorizzativo e comunque solo nella fascia di libero transito.
9. Nel rispetto della legislazione vigente e nell'ambito delle <<Ordinanze>> emanate dalle autorità competenti per la gestione dell'arenile, possono essere autorizzate <<Scuole di nuoto>> in numero non superiore a quelle esistenti nella "stagione balneare" precedente l'approvazione del presente <<Piano>>.
Le <<Scuole di nuoto>> possono essere accorpate ai <<Centri nautici>>, ovvero essere autonome: la loro autorizzazione in forma autonoma non deve comunque comportare l'istallazione

di corpi edilizi, manufatti od impianti <<fissi>> ma solo eventuali installazioni <<stagionali>> per ombreggio da collocarsi nella fascia <<D>>.

10. In aderenza ai manufatti previsti per i <<centri nautici>> ed i <<punti noleggio>> va collocata perpendicolarmente alla linea di battigia n° 1 plancia (di dimensioni di cm. 100 x cm. 70, su eventuale modello unico predisposto dal Comune di Rimini) riportante le tariffe praticate per le singole prestazioni; lo spazio lasciato libero da detta informazione può essere destinato a pubblicità. E' consentito destinare a pubblicità parte del manufatto di cui all'articolo 17 comma 6. Lo spazio per la pubblicità comunque non può superare mq 6.
Per le <<Scuole di nuoto>> è prevista analoga plancia per l'esposizione delle sole tariffe praticate e per indicazioni di servizio.

Articolo 18 – ORGANIZZAZIONE DEL SALVATAGGIO – IMPIANTI PER LA SICUREZZA ED IL PRESIDIO

1. Tutti i tratti di arenile ove è ammessa la balneazione sono soggetti all'organizzazione del salvataggio ed alla dotazione e/o installazione di impianti per la sicurezza ed il presidio.
2. La <<Ordinanza balneare>> prevista dal punto 3.1.1 (lettera "b") della Delibera C.R.E.R. n° 468/2003 stabilisce le modalità ed i requisiti del servizio di salvamento e le dotazioni di sicurezza.
3. Sentite anche le organizzazioni delle categorie interessate, l'accordo tra Comune di Rimini e competente A.U.S.L. per l'individuazione degli spazi per l'arrivo e la sosta dei mezzi di soccorso, ivi compresa l'eliambulanza, previsto dal punto 6.2.8. del Capo VI della Delibera C.R.E.R. n° 468/2003, deve fare riferimento agli spazi lasciati liberi da corpi edilizi, manufatti ed impianti previsti dal presente <<Piano>>; qualora detti spazi previsti siano insufficienti e/o non correttamente distribuiti rispetto alle esigenze emergenziali, in sede di rilascio dei <<titoli abilitativi>> possono essere inserite clausole per la modifica delle distribuzioni interne previste nei singoli comparti, anche in deroga alle previsioni del presente <<Piano>>.

Articolo 19 – PONTILI DI IMBARCO E PASSARELLE A MARE

1. Gli elaborati cartografici del <<Piano>> individuano i siti ove è possibile realizzare pontili di imbarco in sostituzione e/o integrazione di quelli esistenti: la localizzazione è prescrittiva.
Le passerelle a mare sono realizzabili esclusivamente nel litorale posto a nord del deviatore Marecchia, all'interno del bacino compreso tra la battigia e le scogliere.
2. I pontili d'imbarco sono destinati all'attracco di natanti per le sole operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri, con esclusione di funzione di sosta e ricovero di imbarcazioni.
Le passerelle a mare sono destinate alle attività connesse alla balneazione, senza realizzazione di sovrastrutture né <<fisse>> né <<stagionali>>; è ammesso l'attracco di piccoli natanti senza motore nella logica della libera fruibilità della battigia.
3. La realizzazione dei pontili avviene comunque in conformità alla L.R. n°9/2002 ed alla Delibera G.R.E.R. n° 468/2003; eventuali interventi su quelli esistenti e la realizzazione di nuovi pontili debbono essere conformi a quanto previsto dal Piano della Portualità Turistica, allegato parte integrante del PRIT 98/2010.
4. I pontili d'imbarco sono realizzati dal Comune di Rimini contestualmente alla sistemazione idraulica ed ambientale degli scarichi a mare di acque reflue, ove esistenti; essi possono altresì essere realizzati da soggetti attuatori privati previo rilascio di <<titolo abilitativo>> integrato da apposita convenzione, in conformità al punto 3 dell'articolo 9 della presente normativa.
Le passerelle a mare possono essere realizzate solo a seguito dell'approvazione di un progetto <<Pilota>> di cui all'art. 46 della presente normativa.
5. Le strutture dei pontili d'imbarco e delle passerelle a mare debbono essere di facile rimozione e la loro realizzazione e/o permanenza non deve comportare modifica alla morfologia del fondale marino né pregiudizio alla visuale ed alla capacità d'intervento degli operatori del salvamento.
6. I pontili d'imbarco e le passerelle a mare non possono interrompere la continuità pedonale in prossimità della linea di battigia; nelle parti dell'arenile più a monte debbono essere previsti e realizzati tutti gli accorgimenti necessari a consentire la percorribilità longitudinale.
7. Le strutture e gli altri manufatti costituenti i pontili debbono essere realizzati con materiali eco-compatibili, e cioè prevalentemente in legno, con integrazione di elementi metallici o di fibre naturali, ove necessario.

Articolo 20 – PUBBLICITA' – INFORMAZIONE– VARIE

1. Nell'ambito dell'area sottoposta al presente <<Piano>> è ammessa l'istallazione di semplici tabelloni finalizzati alla esposizione di pubblicità. Detti tabelloni posti in aderenza ai manufatti edilizi od altri manufatti <<fissi>>, alle strutture frangivento invernali (di cui al successivo articolo 36) od a strutture e manufatti relative al servizio di salvataggio, non debbono superare la superficie massima di mq. 30,00 per ogni nuovo stabilimento balneare e mq. 4,20 per ciascun tabellone. Fino alla realizzazione del nuovo stabilimento balneare è ammessa l'istallazione di detti tabelloni con superficie massima complessiva di mq 8,0 per ogni singola concessione. Eventuali altre forme di pubblicità possono essere previste in ambito di <<ordinanza balneare>>. Non sono comunque ammessi tabelloni luminosi.
2. L'esistente impianto fisso per la diffusione sonora deve essere ristrutturato in relazione alla nuova struttura dell'arenile prevista dal presente <<Piano>>. In particolare:
 - a – l'impianto sonoro verrà gradualmente integrato da un impianto audiovisivo con corrispondente limitazione della diffusione sonora, fatti comunque salvi i messaggi di emergenza e/o di pubblica utilità richiesti da Enti od Istituzioni pubbliche;
 - b – in ogni <<comparto d'intervento>> (stabilimento balneare, comparto <<speciale>>, spiaggia <<libera>>) è ammesso un solo punto di diffusione sonora da collocarsi ad una distanza non inferiore a ml. 50,0 da edifici con destinazione residenziale od alberghiera;
 - c – in ogni comparto d'intervento è ammesso un pannello /schermo per diffusione audiovisiva delle dimensioni massime di cm. 210 x cm. 100, da accostare a manufatti edilizi costituenti <<superficie coperta>> (art. 31), destinati a comunicazioni istituzionali, informazioni turistiche e pubblicitarie, e quant'altro conforme alle attività ammesse sull'arenile ed ai relativi utenti;
 - d – l'atto di concessione per l'espletamento del servizio contiene le caratteristiche ed i particolari tecnici e distributivi dell'impianto;
 - e – le modalità di espletamento del servizio di diffusione sonora ed audiovisiva, ivi compresi il livello sonoro massimo, gli orari e le eventuali limitazioni, vengono stabilite in sede di <<Ordinanza balneare>> comunale.Detta ristrutturazione potrà essere effettuata dalla "ditta" gerente l'impianto di diffusione sonora qualora si raggiunga l'accordo con i soggetti attuatori del nuovo <<stabilimento balneare>>. In caso di mancato accordo il nuovo impianto, che potrà essere realizzato in forma sonora, visiva od audiovisiva, sarà realizzato nell'ambito del nuovo <<stabilimento balneare>> dal soggetto attuatore, garantendo alla ditta gerente la connessione per la messa in onda delle trasmissioni ad esse consentite e la diffusione dei comunicati di pubblica utilità.
3. Nella fascia <<A>> (art. 25), ai lati degli ingressi degli stabilimenti balneari, debbono essere sistemate due plance bi-facciali (di dimensioni di cm. 120x cm. 90, da sostituirsi con modello unico prescritto dal Comune di Rimini, quando disponibile), destinate l'una alla esposizione della <<Ordinanza balneare>> ed alla eventuale mappa tattile, l'altra all'informazione relativa ai riferimenti con gli esercizi alberghieri ed alle attrezzature e servizi dello stabilimento balneare. Non è ammessa altra forma di riferimento agli esercizi alberghieri. La parte lasciata libera da quanto previsto dal presente comma può essere destinata a pubblicità.
4. In ogni stabilimento balneare è ammesso un portale segnaletico per ogni accesso indicante denominazione e numerazione dello stabilimento, della dimensione massima di mq 20,00 (misurato sul perimetro esterno del manufatto) e mq 60,00 complessivi per ogni stabilimento, da collocarsi al limite tra fascia <<A>> e fascia <>.
5. In ogni <<macrozona>> (art. 12), in posizione preferibilmente mediana rispetto ai limiti delle stesse, viene collocato nella fascia <<A>>, a cura del Comune di Rimini, un manufatto edilizio leggero (di modello unico, con dimensioni non superiori a ml. 4,00 x ml. 4,00), destinato ad informazioni ed assistenza turistica. La superficie coperta del manufatto edilizio non viene calcolata ai fini dell'applicazione della presente normativa (art. 31).

TITOLO 3 – NORME PREVISIONALI

Articolo 21 – DISCIPLINA GENERALE DELLE ATTIVITA' E DELLE DESTINAZIONI D'USO

1. L'arenile di Rimini è destinato ad attività turistico – balneari nel rispetto dei limiti imposti dalla fondamentale e primaria importanza ambientale dell'area.
2. Sull'arenile di Rimini non è ammessa alcuna attività e destinazione d'uso che, in violazione alla legislazione vigente, comporti inquinamento atmosferico od acustico oppure siano suscettibili di creare problemi di ordine pubblico.
3. Le attività e le destinazioni d'uso ammesse dal presente <<Piano>> nello stabilimento balneare vengono riportate nella <<convenzione>> integrativa del <<provvedimento abilitativo>> che autorizza l'intervento (art. 9 comma 4 delle presenti N.T.A.).
4. Il mancato rispetto delle attività e delle destinazioni d'uso può comportare la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 47 del "Codice della Navigazione marittima".

Articolo 22 – ACCESSIBILITA

1. L'accesso pedonale all'arenile per il raggiungimento della battigia destinata alla libera circolazione pedonale deve essere consentito alla generalità dei cittadini, ivi comprese le <<categorie protette>> tutelate dalla Legge 5.2.1992 n° 104 e successivi D.P.R. e Circolari Ministeriali applicativi, con le sole limitazioni eventualmente imposte da decreti od ordinanze; l'accesso deve essere opportunamente segnalato.
2. Gli interventi ammessi o previsti non possono prevedere soluzioni che impediscano l'accesso pedonale alla generalità dei cittadini come sopra definito (recinzioni, barriere, cancelli, ecc.) .E' ammessa l'installazione di elementi atti a disciplinare l'accesso all'arenile anche nelle ore notturne sempre nel rispetto di criteri di sicurezza ed a presidio degli impianti.
3. Sono fatte salve particolari prerogative di aree <<speciali>> eventualmente previste dal presente <<Piano>> (articoli 15 – 29).
4. Sull'arenile non è ammessa la circolazione e la sosta di alcun tipo di veicolo, fatta eccezione: per i mezzi degli enti pubblici territoriali per scopo d'istituto; per i mezzi di manutenzione e pulizia dell'arenile; per allestimento, manutenzione, rimozione delle attrezzature, impianti e strutture degli stabilimenti balneari; per i carrelli per spostamento natanti e per i mezzi di emergenza; per l'approntamento, la manutenzione e la rimozione delle attrezzature, impianti e strutture necessarie e/o previste per lo svolgimento del servizio di salvataggio.
Gli elaborati cartografici di progetto individuano i punti di accesso ed uscita degli automezzi di manutenzione e pulizia: le aree dell'arenile poste a mare di detti accessi debbono comunque essere lasciati liberi da qualsiasi corpo, manufatto od impianto che impedisca la circolazione per una larghezza non inferiore a ml. 5,0.
5. Le operazioni di scarico e carico per fornitura o eliminazione merci può essere effettuata solo con veicoli in sosta su aree esterne all'arenile.

ACCESSI VEICOLI A SPIAGGIA

N°	MACROZONA	TAVOLA P.P.	ENTRATA /USCITA	STABILIMENTO	CONCESSIONE	NOTE
01	1 TORRE PEDRERA	21	E/U	N.34	Sp.Lib./76	DA LITORANEA
02	1 TORRE PEDRERA	21	U	N.24/25	64/63	DA STRADINA
03	1 TORRE PEDRERA	21	E/U	N.19/20	Z.Sp./ Sp.Lib.	DA LITORANEA
04	2 VISER BELLA	22	U	N.16	49/48	DA STRADINA
05	3 VISERBA	22-23	E/U	N.13/12	Z.Sp.	(LATI DARSENA)
06	3 VISERBA	23	U	N.10/N.09	23/24	DA STRADINA
07	4 RIVABELLA	23-24	E	N.06/N.05	11/10	DA LITORANEA
08	4 RIVABELLA	24	E/U	N.01	Sp.Lib.	DA STRADA

09	6 MARINA CENTRO	35	E/U	S.01	Sp.Lib.	DA LUNGOMARE
10	6 MARINA CENTRO	35	U	S.03/S.04	8/Z.Sp.	DA LUNGOMARE
11	6 MARINA CENTRO	35	E	S.05/S.06	12/13	DA LUNGOMARE
12	6 MARINA CENTRO	35	U	S.07/S.08	20/21	DA LUNGOMARE
13	7 TRIPOLI	25	E	S.14	39/40	DA LUNGOMARE
14	8 PASCOLI LAGOMAGGIO	25-26	E/U	S.17/S.18	55/56	DA LUNGOMARE
15	9 BELLARIVA	27	U	S.28/S.29	85A/85B	DA LUNGOMARE
16	9 BELLARIVA	27- 28	E	S.37/S.38	Z.Sp.	DA LUNGOMARE
17	11 RIVAZZUR.	28-29	U	S.50-S.51	130 131	DA LUNGOMARE
18	13 NOVARESE	29	E/U	S.59	Sp.Lib.	DA STRADINA
19	13 NOVARESE	29	U	S.62	Sp.Lib	DA STRADINA

Articolo 23 – <<STABILIMENTO BALNEARE>>

1. Lo <<stabilimento balneare>> è l'unità plurifunzionale di base delle attrezzature e dei servizi per l'attività turistico – balneare sul litorale: esso è costituito da un insieme organico di corpi edilizi, impianti, attrezzature e servizi atti a svolgere le attività in esso ammesse in modo coordinato ed integrato – qualunque sia la struttura societaria di gestione – con buon livello qualitativo e con criteri alternativi e competitivi tra i diversi stabilimenti.
2. Lo <<stabilimento balneare>> si attua tramite comparti d'intervento, esiti da accorpamento di pregresse singole concessioni secondo le modalità di cui all'articolo 14 della presente normativa.
3. Si definisce <<fronte>> dello stabilimento balneare la somma delle misure dei <<fronti>> delle singole concessioni (art. 1, punti 2 - 3) accorpate e/o che lo compongono
4. Fatte salve le prerogative della <<Ordinanza balneare>> regionale, di cui al Capo III della delibera C.R.E.R. n° 468/2003, nello stabilimento balneare sono ammessi:
 - a – tutte le attività attinenti la cura e la salute del corpo connesse alla presenza delle persone sull'arenile, svolte in ambienti e con attrezzature conformi alla vigente regolamentazione igienico sanitaria;
 - b – le attività di gioco e sport informale nell'ambito degli spazi ad essi assegnati dalle presenti N.T.A;
 - c – le attività di animazione, purchè non comportino manufatti corpi edilizi specificatamente destinati;
 - d – pubblici esercizi per la somministrazione e miscita di bevande e cibi, senza aumento del numero complessivo di esercizi rispetto a quello già esistente nell'area sottoposta al presente <<Piano>> prima dell'approvazione del medesimo;
 - e – le attività di assistenza al cliente: deposito bagagli e custodia oggetti, vendita di biglietti di trasporti pubblici, ecc.;
 - f – parco giochi opportunamente delimitato, composto da giochi di ingombro ed altezza non superiori a quanto previsto dall'annuale <<Ordinanza balneare>> regionale;
 - g – qualsiasi altra attività connessa al settore turistico – balneare, purchè specificatamente non inibita dal presente articolo o dal precedente articolo 21.
5. Fatte salve le prerogative della <<Ordinanza balneare>> regionale, di cui al Capo III della delibera C.R.E.R. n° 468/2003, nello stabilimento balneare non sono ammessi, oltre a quanto stabilito dal comma 2 del precedente articolo 21 della presente normativa:
 - a – le attività commerciali in sede fissa, come definite nel DLgs. 31.03.1998 n° 114, gli impianti per distribuzione carburanti, i parcheggi per veicoli a motore;
 - b – pubblici esercizi con attività che esulano dalle funzioni turistico – balneari dell'arenile, quali discoteche, locali da ballo, ecc.;
 - c – l'esercizio di attività professionale in sede fissa domiciliata nello stabilimento (massaggiatore, allenatore, dietista, ecc.), l'artigianato produttivo e l'artigianato di servizio (parrucchiere, barbiere, ecc.);

- d – l'istallazione ed esercizio anche periodici di impianti ed attrezzature per spettacoli viaggianti (circhi, luna parks, giostre e giostrine, ecc.); attività di sale giochi assoggettate a licenza ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., salvo quanto previsto dal Decreto Intedirettoriale del 27/10/2003 e dall'articolo 13 del regolamento per la disciplina degli esercizi di sala giochi.
6. Lo <<stabilimento balneare>> è formato da manufatti edilizi fissi e stagionali, impianti, attrezzature ed arredi da collocarsi sull'arenile secondo i criteri morfologici e distributivi e nei limiti delle quantità stabiliti negli articoli successivi.

Articolo 24 – CRITERI DISTRIBUTIVI E MORFOLOGICI – FASCE FUNZIONALI DELL'ARENILE

1. La realizzazione dello stabilimento balneare deve produrre, oltre all'accorpamento delle concessioni pregresse, l'aggregazione dei volumi dei corpi edilizi e l'apertura di varchi visivi tra entroterra e mare.
2. I corpi edilizi fissi e stagionali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi debbono essere distribuiti, in relazione alle funzioni, secondo le fasce individuate dagli elaborati cartografici, nel rispetto delle prescrizioni degli articoli seguenti e dei <<parametri specifici per le singole macrozone>> riportati sull'Allegato <>.
3. Negli stabilimenti balneari sono individuate le seguenti <<fasce>> di arenile:
 - fascia <<A>>: area "filtro" tra contesto urbano ed arenile, destinata prevalentemente e a verde attrezzato;
 - fascia <>: area destinata ai manufatti edilizi, ai servizi ed alle attrezzature funzionali alle attività ammesse;
 - fascia <<C>>: parte dell'arenile destinata alla funzione originaria e basilare di soggiorno e riposo (area ombreggio);
 - fascia <<D>>: area marginale alla linea di battigia, priva di installazioni fisse di qualsiasi natura e tipo (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 della presente normativa), destinata al passeggio della generalità dei cittadini.
4. Gli elaborati cartografici del <<Piano>> individuano le fasce delimitandole con linee rette. Mantenendo inalterati i punti estremi a confine con i comparti adiacenti, le delimitazioni delle fasce possono essere sostituite da linee curve continue, purchè non diminuisca l'area complessiva prevista per le fasce <<A>> e <>, le superfici rimangano comprese entro i limiti di concessione e non venga superato il limite stabilito dalla <<Ordinanza balneare>> (fascia <<D>>). In particolare la profondità della fascia <<A>> non può essere in nessun punto inferiore ad 1/2 della profondità media indicata sugli elaborati cartografici e/o sulle tabelle dell'Allegato <>, con un minimo inderogabile di ml. 5,0.
5. Nella eventuale proposta di modifica di aggregazione delle pregresse concessioni (modifica dei comparti di attuazione, di cui all'articolo 14 della presente normativa) deve essere mantenuta inalterata l'individuazione delle fasce, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4 del presente articolo.
6. Dato il contesto geografico e l'assetto urbano, nell'arenile posto a nord del deviatore Marecchia le fasce non hanno carattere di continuità, per cui esse sono da intendere come "azzonamento" interno al singolo stabilimento: su documentata necessità, in questo tratto di arenile possono essere proposte modifiche ai perimetri delle fasce senza stravolgere i criteri di aggregazione dei volumi dei corpi edilizi e di apertura dei varchi visivi, e rispettando l'area delle singole fasce ed i limiti alle modifiche della fascia <<A>> prescritti al precedente punto 4.

Articolo 25 – FASCIA <<A>> (aree <<filtro>> per verde attrezzato)

1. La fascia <<A>> costituisce il filtro tra territorio urbanizzato ed arenile: la sua sistemazione deve quindi prevedere la eliminazione dei manufatti di delimitazione tra arenile ed impianti urbani e fungere da raccordo ambientale tra le due realtà anche con opportuni interventi di modifica delle quote altimetriche delle superfici, senza tuttavia ostruire i conchi visivi tra città e spiaggia.
2. La superficie è destinata prevalentemente ad impianto di essenze vegetali perenni e stagionali, percorso pedonale longitudinale continuo (art. 35) e di accesso allo stabilimento, panchine. Tenuto conto di quanto ammesso ai successivi punti 5 e 7 del presente articolo, qualora le sistemazioni a "verde" non siano inferiori al 50% della superficie totale dell'area della fascia inclusa nel comparto, la profondità delle fasce <<A>> uguali o superiori a ml. 10,00 possono essere ridotte di ml. 5,00 a favore di analogo allargamento a monte dell'adiacente fascia <>.
3. Nel caso in cui la fascia sia adiacente ad area già sistemata a "verde pubblico", la superficie deve essere sistemata in continuità e coerenza con il verde pubblico esistente.

4. In sede di rilascio del <<provvedimento abilitativo>> e della stipula della relativa <<convenzione>> possono essere inserite prescrizioni relative alle sistemazioni ovvero relative alle modalità di attuazione delle previsioni al fine di garantire il necessario coordinamento con la sistemazione delle adiacenti aree destinate a verde attrezzato.
5. Nella fascia <<A>> con profondità non inferiore a ml. 10,0 è anche ammessa l'installazione da parte dello stabilimento balneare:
 - a – giochi coerenti con la funzione dell'arenile, purchè l'area ad essi destinata non sia superiore al 25 % dell'area totale di fascia compresa entro il comparto ed il loro esercizio e/o l'eventuale installazione di impianti, comunque di ridotte dimensioni e di facile rimozione (articolo 31 della presente normativa), non comportino l'impermeabilizzazione del suolo e non costituiscano barriera visiva;
 - b – rastrelliere per biciclette, in adiacenza al limite esterno (a monte) dell'arenile, con profondità massima di ml. 3,50 ed un fronte complessivo non superiore al 35 % dell'intero fronte dello stabilimento.
6. Nella fascia <<A>> di qualsiasi profondità è ammessa l'installazione di cartelli informativi e pubblicitari, nei limiti di quanto prescritto dall'articolo 20 della presente normativa.
7. L'area pavimentata non può essere comunque superiore al 25 % dell'intera area della fascia compresa entro il comparto, calcolata al netto delle eventuali superfici coperte ammesse e della superficie del percorso longitudinale obbligatorio.
8. Nella fascia <<A>> possono essere mantenuti o realizzati i corpi edilizi specificatamente individuati dagli elaborati cartografici del presente <<Piano>>: l'eventuale superficie coperta rientra nel calcolo della superficie coperta complessiva ammessa nel comparto, fatta eccezione per quanto previsto dagli articoli 14 punto 2, articoli 18, 20, 43 e per i manufatti "centraline di sollevamento" dell'impianto fognario di spiaggia.
9. L'area posta a monte della strada litoranea (via San Salvador), posta all'angolo con via Tolemaide (tavola n° 21) e l'area posta a monte di viale Dati (tavola n° 23) sono considerate a tutti gli effetti aree complementari all'arenile come fascia <<A>>: ad esse sono applicabili gli articoli 14 punto 2, 25 punto 8 e 43 punto 1.
In caso di accorpamento con stabilimento balneare, la superficie coperta esistente, se mantenuta a monte della strada litoranea, può rimanere inalterata non essendo inclusa nei dati delle tabelle dello <<Allegato A>>.

Articolo 26 – FASCIA <> (aree per servizi ed attrezzature)

1. La fascia <> costituisce il nucleo direzionale ed operativo dello stabilimento balneare: in essa debbono essere collocati i corpi edilizi e gli impianti ammessi dalla presente normativa.
2. I corpi edilizi e gli impianti da collocarsi su questa superficie possono essere destinati a:
 - a – gestione ed assistenza del cliente: ufficio del gestore, magazzino, officina; cabine spogliatoio, servizi igienici, docce; deposito bagagli e custodia oggetti; piccola biblioteca; pronto soccorso;
 - b – pubblico esercizio per mescita e somministrazione di bevande e cibi;
 - c – cura e salute del corpo: spazi per ginnastica, massaggi ed idromassaggi, bagni terapeutici, svolti solo all'interno di strutture sanitarie debitamente autorizzate;
 - d – attività sportiva: spazi ed impianti per svolgimento di pratiche sportive individuali e/o di gruppo;
 - e – gioco: spazi ed impianti per attività ludiche di bambini ed adulti;
 - f – impianti a verde: piantumazioni a terra in continuità funzionale e formale con la sistemazione della fascia <<A>>; aiuole e vasi (vedere successivo art. 37);
 - g – altre eventuali attività, purchè conformi e coerenti alla funzione turistico – balneare dell'arenile e non inibite dalla presente normativa.
3. I corpi edilizi e gli impianti possono essere sia di tipo <<fisso>> che di tipo <<stagionale>>: essi sono collocabili all'interno delle porzioni di fascia evidenziata sugli elaborati cartografici. Al fine della salvaguardia della permeabilità visiva tra entroterra e mare, nelle altre porzioni di fascia sono collocabili solo attrezzature, manufatti ed impianti <<stagionali>> di limitata elevazione e che complessivamente non costituiscano barriera visiva.
4. I corpi edilizi costituenti <<superficie coperta>> (art 31 N.T.A.) sono ammessi nella quantità massima complessiva stabilita dall'Allegato <<A>> per ciascun comparto / stabilimento seguendo i seguenti criteri:
 - a – è ammessa una superficie coperta massima di mq 6,00 per ogni metro lineare di fronte dello stabilimento, con riduzione della superficie coperta esistente fino a tale indice massimo;
 - b – è prevista una riduzione del 10 % della superficie coperta esistente negli altri casi.
Per i nuovi stabilimenti balneari i cui <<titoli abilitativi>> siano stati rilasciati entro il 31.12.2012 è prevista comunque una riduzione massima del 10% della superficie coperta esistente, in

deroga a quanto stabilito alla precedente lettera a) ed alla superficie coperta massima complessiva stabilita dall'Allegato <<A>>.

Per facilitare la realizzazione degli stabilimenti, tenendo conto della diversa configurazione e dimensione dell'arenile:

- c – è prevista una riduzione minore al 10 % della superficie coperta esistente per non scendere ad un indice inferiore a mq 1,50 / ml. di fronte, negli stabilimenti posti nel litorale nord (macrozone n° 1÷4) od inferiore a mq 3,00 / ml. negli stabilimenti posti nel litorale sud (macrozone n° 6 ÷ 13);
- d – non è prevista alcuna riduzione di superficie esistente per gli stabilimenti con indici inferiori a quelli indicati alla precedente lettera “c”;
- e – è previsto un indice minimo di mq 1,00 / ml. per gli stabilimenti con superficie coperta esistente inferiore a tale indice.

L'adeguamento alla quantità massima prevista avviene a seguito del rilascio del primo <<titolo abilitativo>> attuativo del presente <<Piano>>.

5. A seguito della costituzione del comparto in ogni stabilimento balneare è ammesso un solo esercizio pubblico per somministrazione e miscita di bevande e cibi con superficie coperta massima di mq 200,00, ivi compresi tutti i locali di servizio ed accessori, compresa entro i limiti di cui al precedente punto 4.

Qualora nell'ambito dei comparti di intervento preesistano più pubblici esercizi, sono ammessi al massimo n° 2 esercizi pubblici ed in tal caso (n° 2 esercizi pubblici) la superficie massima coperta per tale funzione viene elevata a mq 400,00.

La superficie pavimentata adiacente il pubblico esercizio per la miscita di bevande e cibi all'esterno non può essere di area superiore alla superficie coperta del corpo edilizio cui è di servizio. E' ammessa l'utilizzazione della copertura del manufatto edilizio destinato a pubblico esercizio quale terrazza panoramica, purchè essa non sia aggettante rispetto alle strutture perimetrali.

6. E' facoltà dei titolari di concessione di esercizio pubblico sull'arenile, già esistente in data antecedente l'approvazione del presente <<Piano>>, chiedere il trasferimento ad altro stabilimento balneare in sede di formazione di comparto di intervento, a condizione che i <<comparti / stabilimenti balneari>> individuati dagli elaborati cartografici del <<Piano>> non rimangano sprovvisti di pubblico esercizio: detto trasferimento è ammesso solo tra differenti macrozone “nord” (n° 1-2-3-4-) o tra differenti macrozone “sud” (n° 6-7-8-9-10-11-12-13).
7. In caso di trasferimento di attività, o di permuta di concessione, la superficie coperta esistente viene sottratta al comparto di origine ed aggiunta al comparto di nuova collocazione, nel rispetto comunque dei criteri e dei limiti della presente normativa.
8. Gli impianti per gioco ed attività sportive possono essere collocati a condizione che non arrechino disturbo alle altre attività poste in aree adiacenti, ivi compresa la fascia <<C>> (area per ombreggio); ed a condizione che essi non comportino l'istallazione di recinzioni, comunque non superiori a ml. 4,00 di altezza, atte a limitare la permeabilità visiva tra entroterra e mare.
9. Gli elaborati cartografici del <<Piano>> indicano le aree in cui possono essere localizzate le attrezzature (corpi edilizi fissi e stagionali): l'individuazione della fascia <> è prescrittiva, fatto salvo quanto previsto dal punto 2 del precedente articolo 25; l'esatta localizzazione dei corpi edilizi fissi è indicativa.
Qualora distribuiti in modo diverso rispetto a quanto indicato sugli elaborati cartografici, i corpi edilizi fissi debbono comunque essere localizzati, all'interno della fascia <>, entro quadrilateri di superficie non superiore a quattro volte la superficie coperta in essi contenuta, ed a distanza reciproca non inferiore a ml. 30,0; pertanto è prescritto un distacco minimo di ml. 15,0 dal limite laterale con altro comparto.
10. E' prescritto il minore trascinarsi possibile dei corpi edilizi fissi verso la linea di battigia. Pertanto, qualora la localizzazione in <<fascia B>> comporti uno spostamento complessivo verso la linea di battigia, i corpi edilizi fissi debbono attestarsi sulla delimitazione a monte della fascia, utilizzando anche quanto previsto dall'articolo 24 punto 4 delle N.T.A.

Articolo 27 – FASCIA <<C>> (aree per ombreggio)

1. La fascia <<C>> è destinata al soggiorno ed al riposo degli utenti; in essa sono pertanto ammesse solo attrezzature di carattere <<stagionale>> finalizzate a detto scopo: sedie a sdraio, poltroncine, lettini, strutture per ombreggio.
Essendo prevista la posa in opera di solo materiale <<stagionale>>, se non diversamente specificato le prescrizioni relative alla fascia <<C>> hanno immediata efficacia.

2. A seguito della costituzione del comparto è ammessa l'installazione di strutture leggere <<stagionali>>, tipo "gazebo", nella misura massima di n° 1 per ogni <<stabilimento balneare>>, in posizione possibilmente mediana rispetto al fronte spiaggia e comunque a non meno di ml. 40,00 dal limite del comparto, con superficie massima di mq. 10,00 e non comportanti l'istallazione di sottoservizi ad eccezione dell'utenza idrica ed elettrica, per la vendita locale, nell'ambito della medesima licenza del pubblico esercizio presente nello stabilimento balneare, di bevande ed altri prodotti da bar, e comunque solo di quanto ammesso dalle vigenti norme sanitarie.
3. La minima distanza reciproca tra strutture per l'ombreggio viene fissata annualmente in sede di <<Ordinanza balneare>> (art. 42).: Nell'ambito dei nuovi stabilimenti balneari i supporti di sostegno delle strutture per ombreggio debbono distare non meno di ml. 3,00 dal limite di separazione con altro stabilimento e comunque le loro proiezioni al suolo debbono distare non meno di ml. 2,00 da tale limite.
 Il numero delle strutture per ombreggio (ombrelloni, tende) non può essere superiore a n° 1 ogni mq. 18,0 dell'area della fascia <<C>> a nord del deviatore Marecchia, n° 1 ogni mq. 12,0 dell'area della fascia <<C/1>> a sud del deviatore Parecchia fino alla macrozona n° 8 e n° 1 ogni mq 11,0 dalla macrozona n° 9 alla macrozona n° 12, fatta salva una minore densità eventualmente stabilita dalla <<Ordinanza balneare>>.
 In caso di superficie della fascia realmente disponibile minore di quella indicata sugli elaborati cartografici (per erosione, difformità dello stato di fatto, ecc.) la distanza reciproca tra strutture per ombreggio può essere ridotta in proporzione alla minore superficie disponibile, fatti salvi i distacchi minimi previsti dalla <<Ordinanza balneare>>.
4. Sono ammesse <<passerelle>> di collegamento tra fascia <> e fascia <<D>>, di larghezza compresa tra ml. 1,00 e ml. 2,0, per una superficie complessiva massima non superiore al 15% dell'area della fascia: il limite della proiezione al suolo delle attrezzature di ombreggio deve distare non meno di ml. 0,75 dalle passerelle.
5. Nei comparti d'intervento posti a sud del deviatore Marecchia, la fascia <<C>> viene suddivisa in due parti:
 - a – fascia <<C/1>>, a confine con la fascia <>, destinata ad ombreggio, ove è possibile collocare le strutture con fissaggio a terra (ombrelloni, tende, "gazebo" di cui al precedente punto 2, ecc.), e le sedute (lettini, sedie a sdraio, poltroncine, ecc.), ove valgono le prescrizioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 del presente articolo;
 - b – fascia <<C/2>>, a confine con la fascia <<D>>, destinata a collocazione di sedute (lettini, sedie a sdraio, poltroncine, ecc.) ed eventuali relativi tavolini di servizio.
 E' ammessa la collocazione di parte delle strutture con fissaggio a terra (ombrelloni, tende) già previste in fascia <<C/1>>, fatta salva una fascia di profondità minima di ml. 15,0 a confine della fascia <<D>>, da destinarsi a sole sedute; la distribuzione dei fissaggi a terra deve essere omogenea su tutta l'area, a partire dal limite tra fascia <> e fascia <<C/1>>.
6. Il limite a mare della fascia <<C>> (ovvero <<C/2>>, ove esistente) coincide con il limite a mare dell'area in concessione, fatta salva l'inderogabilità del rispetto della larghezza della fascia <<D>> fissata dalla <<Ordinanza balneare>> (art. 42).
7. Nella macrozona n° 6 <<Marina Centro>> l'effettiva utilizzazione della fascia <<C>> nelle dimensioni previste sugli elaborati cartografici del <<Piano>> presuppone l'adeguamento delle superfici delle concessioni.
 La modifica delle superfici delle concessioni può creare le condizioni per la suddivisione della fascia <<C>> in fascia <<C/1>> e fascia <<C/2>>, seguendo i criteri e le prescrizioni di cui ai precedenti punti 5 e 6 del presente articolo.
8. Il limite tra fascia <<C>> e fascia <<D>> deve essere opportunamente segnalato, con esclusione di recinzioni, siepi o successione continua di oggetti assimilabili a <<recinzione>>.
9. A seguito di fenomeni di ripascimento naturale od artificiale verso il mare dell'arenile in concessione che abbiano acquisito carattere di stabilità, i concessionari frontisti di stabilimento balneare e/o delle pregresse concessioni demaniali marittime potranno chiedere la concessione delle nuove aree in accorpamento alle aree già concessionate: ad esse si applica la presente normativa.

Articolo 28 – FASCIA <<D>> (aree di battigia)

1. La fascia <<D>> è la superficie compresa tra la battigia ed il limite a mare delle concessioni relative agli stabilimenti balneari, di larghezza non inferiore a ml. 5,0 nel litorale a nord del deviatore Marecchia e di ml. 20,0 nel litorale a sud, e comunque non inferiore a quanto stabilito dalla <<Ordinanza balneare>> (art. 42): essa è destinata alla libera circolazione pedonale della generalità dei cittadini ed all'accesso al mare.

2. Nella fascia di battigia non è ammesso alcun tipo di corpo edilizio, attrezzatura od impianto sia fisso che stagionale, fatta eccezione per quanto previsto e disciplinato dall'articolo 17 (<<Centri nautici: noleggio di natanti – Scuole di nuoto>>), dall'articolo 18 (<<Organizzazione del salvataggio – Impianti per la sicurezza ed il presidio>>), e dall'articolo 19 (<<Pontili di imbarco>>) della presente normativa.

Articolo 29 – <<COMPARTI D'INTERVENTO SPECIALI>>: SCHEDE SPECIFICHE

Litorale Nord (macrozona da n° 1 a n° 4):

1. Darsena di Viserba (N.13)
Le aree laterali rispetto ai moli, escluse dalla formazione dei comparti di attuazione e pertanto aperte al libero uso e passaggio, debbono essere sistemate in coerenza con il progetto di sistemazione delle adiacenti aree a monte destinate a Circolo Nautico e Centro soccorso Mare, come previsto dalla scheda n° 2 relativa alla tavola n° 4.3 del vigente P.R.G.
2. Circolo Velico (N.20)
L'area è destinata a <<Circolo velico>>: l'intervento sui manufatti esistenti, a parità di <<superficie coperta>>, è condizionato alle prescrizioni della presente normativa ed alle prescrizioni contenute sugli elaborati cartografici del <<Piano>>. E' ammesso l'esercizio interno al circolo di somministrazione e miscita di cibi e bevande nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.
3. Spiaggia privata (N.22)
Nel rispetto della presente normativa, la parte di arenile compresa entro proprietà privata può essere utilizzata come spiaggia riservata all'adiacente esercizio alberghiero, senza la posa in opera di nuovi corpi edilizi e/o manufatti costituenti <<superficie coperta>>; la parte di arenile compresa entro la proprietà demaniale è <<spiaggia libera>> (art. 16).
4. Spiaggia privata (N.31)
L'area è destinata a finalità sociali ad uso di enti, associazioni od organismi di assistenza dell'infanzia e/o di categorie <<protette>> dalla vigente legislazione in materia. Nel rispetto della presente normativa e delle prescrizioni degli elaborati grafici del <<Piano>>, è ammessa la realizzazione di servizi igienici e cabine spogliatoio con un massimo di mq 20,0 di <<superficie coperta>>.
5. Casa di cura "Sol et salus" (N.35)
L'edificio esistente e l'area individuata sono destinate ad attività sociali connesse alla presenza dell'arenile ed alla adiacente casa di cura. Il corpo edilizio è soggetto a manutenzione ordinaria e straordinaria: eventuali servizi igienici, spogliatoi, ecc. debbono essere ricavati all'interno di esso.

Litorale Sud (macrozona da n° 6 a n°13):

6. Grand Hotel ed Aviazione Militare (S.04)
L'area è destinata a spiaggia attrezzata riservata al Grand Hotel: la sistemazione deve avvenire nel rispetto delle quantità fissate dalla presente normativa, e nell'ambito delle prescrizioni grafiche degli elaborati cartografici, fatto salvo la possibilità di intervenire ai sensi del successivo articolo 46 (<<Progetti Pilota>>). La nuova sistemazione deve prevedere anche l'accorpamento dei manufatti esistenti sulla concessione n° 9/A <<Aviazione Militare>>, qualora la "consegna" venisse confermata.
In ogni caso non è ammessa la collocazione di alcun corpo edilizio, manufatto od impianto sul fronte a mare del piazzale F.Fellini.
7. Nettuno e foce torrente Ausa (S.10)
L'area, posta in riva destra del torrente Ausa, include l'unico <<stabilimento balneare>> del litorale riminese costituito da corpo edilizio fisso (di non <<facile rimozione>>), sede di servizi ed attrezzature di spiaggia (cabine/spogliatoi, servizi igienici) e bar/ristorante. L'edificio può essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo (ai sensi delle lettere a, b e d dell'Allegato alla L.R. n° 31/2002), con mantenimento delle funzioni originarie. L'arenile deve essere sistemato nel rispetto della presente normativa e delle prescrizioni degli elaborati cartografici del <<Piano>>, tenendo conto che vengono previsti il prolungamento dello <<scatolare>> del torrente Ausa oltre la linea di battigia, e la realizzazione di un soprastante pontile (da collegarsi a piazzale Kennedy); pontile che, oltre alla specifica funzione, aiuta a mitigare l'impatto ambientale della canalizzazione.

8. Colonia Comasca (S.30)
L'area è destinata a spiaggia dell'adiacente colonia: non è ammessa la posa in opera di nuove <<superfici coperte>>; possono essere mantenute le superfici coperte esistenti e collocati solamente manufatti di tipo <<stagionale>> (art 31 punto 2) nel rispetto delle prescrizioni degli elaborati cartografici del <<Piano>>. E' prescritta la realizzazione della fascia <<A>> (art. 24 – 25).
9. Patronato scolastico (S.37)
L'area è destinata a finalità sociali ad uso di enti, associazioni od organismi di assistenza riconosciuti, ed al trasferimento dell'attuale sede della <<Scuola di vela>> (S.34). Nel rispetto della presente normativa e della prescrizioni degli elaborati cartografici del <<Piano>>, è ammesso il trasferimento della superficie coperta oggi esistente nel comparto S.34 e la realizzazione di nuova superficie coperta fino ad un massimo complessivo di mq. 150, e la posa in opera di manufatti di tipo <<stagionale>> (art. 31 punto 2) esclusivamente destinati all'attività velica. E' prescritta la realizzazione della fascia <<A>> (art. 24 – 25).
10. Convitto suore (S.59)
L'area è destinata a spazio complementare all'adiacente <<convitto>>: non è ammessa la posa in opera di <<superfici coperte>>; possono essere collocati solamente manufatti di tipo <<stagionale>> (art 31 punto 2) nel rispetto della presente normativa e delle prescrizioni degli elaborati cartografici del <<Piano>>.
11. Talassoterapico (S.60)
L'area è destinata a spiaggia dell'adiacente istituto Talassoterapico: non è ammessa la posa in opera di <<superfici coperte>>; possono essere collocati solamente manufatti di tipo <<stagionale>> (art 31 punto 2) nel rispetto della presente normativa e delle prescrizioni degli elaborati cartografici del <<Piano>>.
12. Aviazione Militare (S.62)
L'area in <<consegna>> all'Aeronautica Militare è compresa nel comparto destinato a <<spiaggia libera>>.
Ai sensi dell'articolo 16 punto 7 della presente normativa, essendo possibile la permuta di parte della <<spiaggia libera>> con equivalente spiaggia in concessione esistente in altra macrozona, al fine di costituire <<comparto/stabilimento>> (S.61) tra nuova concessione e l'adiacente concessione n° 151 (ora isolata), l'area oggetto di <<consegna>> all'Aeronautica militare può essere traslata in altra posizione interna al medesimo comparto.

In caso di cessazione delle attività o di trasformazione con cambio di destinazione d'uso ciascuna delle suddette spiagge diventano <<spiaggia libera>> (art. 16 e art. 30 N.T.A.).

Articolo 30 – SPIAGGE LIBERE: SISTEMAZIONE

1. Le spiagge <<libere>> contribuiscono al mantenimento dello stato naturale dei siti, ovvero alla loro rinaturalizzazione: pertanto deve essere mantenuto l'andamento superficiale della sabbia originato dagli elementi meteorici, salvo interventi di ripristino conseguenti ad eventi eccezionali.
2. Nelle spiagge libere vengono realizzate le previsioni relative alla fascia <<A>> nelle dimensioni previste dagli elaborati cartografici del <<Piano>>.
3. Sulle spiagge libere non è ammessa la installazione di corpi edilizi e manufatti sia <<fissi>> che <<stagionali>> (art. 31), ad eccezione dei seguenti servizi che debbono essere garantiti ogni mq. 6.000,0 – o frazione superiore a mq. 600 – di spiaggia:
 - a – n° 1 servizio igienico (gabinetto con lavabo) accessibile alla generalità dei cittadini, con accesso controllato;
 - b – n° 2 cabine / spogliatoio (dimensione massima cm. 200 x cm. 200 ciascuna) accessibili alla generalità dei cittadini, con accesso controllato (gettone, moneta, ecc.);
 - c – n° 1 doccia con acqua a temperatura ambiente per uso risciacquo dall'acqua marina, con divieto di uso di saponi od altri prodotti detergenti;
 - d – quanto previsto dall'articolo 18 punti 1 e 2 (<<Organizzazione del salvataggio>>);
 - e – n° 2 plance: l'una per l'esposizione della <<Ordinanza balneare>>, l'altra per l'avviso relativo alla esistenza o meno dell'organizzazione del salvataggio e del presidio.

I manufatti di cui alle precedenti lettere <<a>> e <> vanno preferibilmente accorpati.
Gli impianti debbono prevedere il recupero delle acque grigie per scarichi degli apparecchi sanitari e/o irrigazione.
Sono fatti salvi eventuali manufatti esistenti di enti od associazioni a carattere sociale e/o assistenziale purchè contemplati nello <<atto concessorio>> e confermati da apposita determinazione del Comune di Rimini; od altri manufatti esistenti debitamente concessionati.

4. E' ammessa l'istallazione giornaliera di oggetti e manufatti per la vita di spiaggia (ombrelloni, sedie, lettini, ecc:), con rimozione serale, all'esterno della fascia <<A>> e della fascia <<D>> come indicate sugli elaborati cartografici del Piano: tale prescrizione deve essere opportunamente segnalata.
5. Il Comune di Rimini può autorizzare l'uso delle spiagge libere per manifestazioni ed eventi di breve e certa durata, anche comportante l'istallazione di manufatti, impianti ed attrezzature, purchè nell'atto autorizzativo siano inclusi tutti gli elementi – tecnici, finanziari ed assicurativi – che consentano un rapido ripristino dei luoghi nella situazione pregressa.
6. Il corpo edilizio <<Delfinario>> compreso entro il comparto S.01 (spiaggia libera di Marina Centro) è soggetto a sola manutenzione ordinaria e straordinaria.

TITOLO 4 – NORME TIPOLOGICHE – ARCHITETTONICHE – EDILIZIE

Articolo 31 – DISCIPLINA GENERALE DEI CORPI EDILIZI – DEFINIZIONI

1. Tutti i corpi edilizi, manufatti, impianti ed attrezzature collocabili sull'arenile debbono presentare i caratteri della precarietà, cioè essere di <<facile rimozione>>;

<<facile rimozione>> – definizione:

- a – fondazioni a plinti, od a platea non superiore a mq. 10,00;
- b – strutture in elevazione appoggiate sulle fondazioni con soluzione di continuità, cioè connessione tramite semplice appoggio, cerniera, imbullonamento e/o inchiodatura, incastro;
- c – strutture in elevazione composte da elementi componibili collegati tramite imbullonamento e/o inchiodatura, incastro, sigillatura e/o saldatura facilmente amovibile;
- d – operazioni di montaggio e di smontaggio dei singoli elementi con facili e rapide operazioni, evitando il ricorso ad apparecchi meccanici a percussione per frantumazioni o taglio;
- e – rimozione di tutti i componenti con semplici operazioni di sollevamento e trasporto con veicoli di uso corrente.

La mancanza di uno solo dei precedenti requisiti costituisce <<non facile rimozione>> e quindi impedimento alla collocazione sull'arenile.

Tenuto conto della classificazione del territorio comunale quale zona sismica di II categoria e del conseguente necessario rispetto della normativa di prevenzione del danno sismico, possono essere concesse deroghe al rispetto delle suddette caratteristiche tecnico-strutturali ed operative purchè il soggetto attuatore, in sede di Convenzione (art. 9) o con specifico "Atto unilaterale d'obbligo" integrati da apposite garanzie finanziarie, si impegni alla completa rimozione in tempi certi quando richiesto dalle competenti Autorità.

2. I corpi edilizi, manufatti ed impianti possono costituire <<superficie coperta>>, e quindi essere soggetti a limitazioni di quantità e luogo di collocazione.

<<superficie coperta>> – definizione :

- a – si definisce <<superficie coperta>> l'area individuata dalla proiezione sull'arenile del filo esterno dei corpi edilizi, manufatti e strutture – e delle loro coperture fisse, se aggettanti più di cm. 150 – inferiormente praticabili, chiuse o chiudibili fuori orario di esercizio su almeno due lati, ovvero sul 50 % del perimetro o della circonferenza, se di forma poligonale o curvilinea; in essa è compresa anche l'eventuale vano tecnico di scala interna per accesso alla terrazza panoramica;
- b – la <<superficie coperta>> non comprende l'ingombro della scala esterna di accesso alla terrazza panoramica dei pubblici esercizi purchè realizzata in struttura aperta;
- c – la <<superficie coperta>> si misura al netto di coperture avvolgibili o retraibili prive di telaio fisso esterno al perimetro sopraddetto;
- d – non costituisce <<superficie coperta>> il chiosco informativo comunale previsto dall'articolo 20 della presente normativa.

La <<superficie coperta>> dei corpi edilizi, manufatti ed impianti <<fissi>> esistenti è l'area individuata dalla proiezione sull'arenile del filo esterno delle pareti perimetrali dei corpi edilizi, con esclusione di pergolati, gazebi, tende ed altre strutture similari per ombreggiamento.

3. Tutti i corpi edilizi, manufatti, impianti ed attrezzature collocabili sull'arenile possono essere <<fissi>> o <<stagionali>>.

Materiale <<fisso>> – definizione:

- a – si definisce corpo edilizio, manufatto, impianto od attrezzatura <<fisso>> il materiale che viene collocato sull'arenile per tutta la durata dell'anno solare;
- b – la posa in opere di nuovo materiale definito <<fisso>> è soggetto a <<titolo abilitativo>> e <<autorizzazione ambientale>>;
- c – il materiale <<fisso>> può costituire <<superficie coperta>> (vedere definizione al precedente punto 2), e quindi essere collocato nella quantità massima prevista dalle presenti N.T.A.;
- d – il materiale <<fisso>> in elevazione può essere collocato solo nelle fasce <<A>> e <>.

Materiale <<stagionale>> – definizione:

- a – si definisce impianto od attrezzatura <<stagionale>> il materiale di arredo che viene collocato sull'arenile per la sola durata della "stagione balneare", secondo le date fissate dall'apposita <<Ordinanza balneare>> (art. 42); pertanto, ad ulteriore definizione delle caratteristiche di cui al precedente punto 1, il materiale <<stagionale>> deve essere costituito da strutture in elevazione leggere da destinarsi a giochi e/o ombreggio, che non comportano la necessità di allaccio ai sottoservizi, appoggiate su fondazioni puntuali superficiali, di facile e rapida rimozione;

- b – il materiale <<stagionale>> non costituisce <<superficie coperta>>;
 - c – la posa in opera di nuovo materiale <<stagionale>> è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, nei limiti di cui all'articolo 10 della presente normativa.
 - d – la reiterazione annuale dell'istallazione dei medesimi materiali <<stagionali>> nella medesima posizione non è soggetta a rilascio di nuova <<autorizzazione paesaggistica>> per tutto il periodo di validità della <<autorizzazione paesaggistica>> rilasciata per la prima istallazione: alla scadenza di detto termine deve essere richiesta una nuova <<autorizzazione paesaggistica>>.
 - e – il collocamento di materiale <<stagionale>> comporta a fine stagione lo smontaggio e la rimozione dall'arenile di tutto quanto collocato.
In sede di rilascio del <<titolo abilitativo>> può essere prevista, per i materiali collocati nella sola fascia <>, il mantenimento annuale di alcuni elementi strutturali, dei campi bocce e basket, delle reti elastiche, purchè essi non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità od intralcio per l'esecuzione di eventuali interventi manutentivi o di emergenza sull'arenile, ivi compreso il transito di persone o veicoli.
 - f – i materiali <<stagionali>> già collocati sull'arenile si intendono smontati qualora privati della copertura, di eventuali pannelli laterali di tamponamento e delle parti semoventi, a condizione che le strutture residue non rimosse non siano in contrasto con le norme di sicurezza di cui alla precedente lettera "e" del presente punto.
4. Nella fase autorizzativa degli interventi:
- a – per ogni fabbricato in previsione si dovrà produrre apposita relazione geologica così come prescritto dalla legge, ricostruendo la successione litostratigrafica del sottosuolo delle aree di ingombro attraverso prove dirette che investighino il "volume significativo" di terreno di cui al punto B.3 del D.M. 11.03.1988, o ricostruendo la modellazione geologica del sito di cui al punto 7.2 del T.U. "Norme tecniche per le costruzioni";
 - b – per ogni fabbricato in previsione ricadente nel settore a nord del porto canale dovranno essere effettuate puntuali verifiche alla liquefazione attraverso l'impiego di prove in sito, utilizzando procedure condivise in letteratura. Nel caso le verifiche diano riscontro positivo, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti tecnici necessari all'eliminazione degli effetti attraverso il superamento del sedime liquefacibile o la bonifica del terreno o, nell'impossibilità di attuarli, si dovrà escludere l'edificazione;
 - c – devono trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 21, comma 5, del D.Lgs 152/99 modificato relativamente alla salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa idrica captata per scopi acquedottistici.

Articolo 32 – DOTAZIONE DI SERVIZI

1. Fatto salvo quanto previsto negli articoli specifici relativi ai comparti <speciali> (art. 29) ed alle spiagge <<libere>> (art. 30), in ogni <stabilimento balneare>> debbono essere garantiti (istallazione e gestione) almeno i seguenti servizi:
A – SERVIZI IGIENICI, accessibili alla generalità dei cittadini:
 - a – n° 3 gabinetti con lavabo, di cui almeno uno conforme alle prescrizioni della Legge 5.2.1992 n° 104 (e successivi D.P.R. e Circolari Ministeriali applicativi: <<categorie protette>>), ovvero n° 2 gabinetti con lavabo se entrambi conformi a quanto suddetto, ogni mq. 9.000, o frazione, di area destinata ad <<ombreggio>> (fascia <<C>>, art. 27);
 - b – n° 4 docce con allaccio alla rete fognaria ogni mq. 9.000, o frazione superiore a mq 500, di area destinata ad <<ombreggio>>;
 - c – n° 2 gabinetti con lavabo per ciascun pubblico esercizio, di cui almeno uno conforme alle prescrizioni di legge per le <<categorie protette>>;
 - d – n° 1 gabinetto con lavabo per ciascun esercizio pubblico, a servizio del personale addetto.
 Tutti i servizi igienici debbono essere conformi a quanto prescritto dal vigente <<Regolamento d'igiene>> del Comune di Rimini.
Gli impianti debbono prevedere il recupero delle acque grigie per scarichi degli apparecchi sanitari e/o irrigazione.
 - B – CABINE SPOGLIATOIO, n° 1 ogni mq. 1.000, o frazione superiore a mq 500, di area destinata ad <<ombreggio>>.
 - C – DEPOSITO E CUSTODIA di piccoli oggetti di limitato valore, secondo modalità e limiti da stabilirsi da parte del gerente, da esporsi per informazione alla clientela (custodia diretta, cassette a moneta od a gettone; dimensioni massime accettate; limite di valore e/o limiti di responsabilità; ecc.).

D – ORGANIZZAZIONE DEL SALVATAGGIO, di cui al precedente articolo 18.

2. I servizi richiesti dal precedente punto 1.A / Servizi igienici, lettere <<a-b-d>> e dal precedente punto 1.C debbono essere previsti accorpatisi con i corpi edilizi destinati ad altre funzioni.

Articolo 33 – TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI CORPI EDILIZI E DEGLI ALTRI MANUFATTI

1. I corpi edilizi <<fissi>> (fascia <>) debbono essere il più possibile accorpatisi per funzioni omogenee (servizi di spiaggia, pubblici esercizi, servizi complementari, ecc.), costituendo nuclei funzionali ed evitando dispersione di singoli piccoli volumi.

2. Nelle macrozone n° 6 ÷ 13 la distribuzione planimetrica dei corpi <<fissi>> deve avere un andamento (lato di maggiore sviluppo) prevalentemente ortogonale alla linea del fronte della spiaggia: nessun corpo edilizio può avere un fronte longitudinale (parallelo al fronte spiaggia) od un diametro superiore a ml. 15,0, salvo diverse specifiche previsioni degli elaborati cartografici del <<Piano>>.

In relazione alla profondità dell'arenile nelle macrozone n° 1 ÷ 4 la distribuzione planimetrica dei corpi <<fissi>> può derogare al suddetto andamento prevalentemente ortogonale purchè nessun fronte longitudinale o diametro sia superiore a ml. 20,0 e comunque siano fatti salvi gli spazi liberi prospicienti gli accessi a mare dalla strada litoranea.

3. Tutti i corpi edilizi (<<fissi>> e <<stagionali>>) si sviluppano su unico piano.

E' tuttavia consentita la praticabilità delle coperture piane dei pubblici esercizi, a condizione che l'accesso avvenga tramite scala con eventuale servoscala ed i manufatti e le strutture da collocarvisi per un adeguato uso come <<terrazza>> siano di tipo <<stagionale>>, fatta eccezione per i parapetti.

4. La quota di calpestio del pavimento dei corpi edilizi costituenti superficie coperta non può essere inferiore a + ml. 1,70 s.l.m., comunque a + ml. 0,15 rispetto alle quote medie superficiali delle sabbie perimetrali.

Non sono ammesse alterazioni delle quote superficiali della sabbia, salvo ripascimenti indispensabili per il raggiungimento delle quote altimetriche di positura prescritte e adattamenti marginali ai corpi edilizi fissi in relazione alla quota di positura prescritta.

5. Su tutto l'arenile, fatta eccezione per la fascia <<A>>, ove prevista, e nei limiti delle norme che la regolamentano, non è ammessa la creazione di depressioni, innalzamenti, terrazzamenti estranei al naturale andamento dell'arenile originato dall'azione dinamica delle acque e del vento: spostamenti ed accumulo di sabbia, finalizzati alla difesa delle infrastrutture, sono ammessi solo in periodo esterno alla <<stagione balneare>>.

6. Tutti i corpi edilizi, manufatti, strutture ed impianti collocabili sull'arenile debbono essere privi di caratteristiche strutturali o singoli elementi atti a costituire pericolo per l'incolumità delle persone, con particolare riguardo all'infanzia, ed alle <<categorie protette>> da specifiche norme di legge.

In particolare:

a – non sono ammessi oggetti o materiali di finitura esterni che, se in contatto con l'epidermide, in normali condizioni di insolazione raggiungano temperature elevate atte a provocare bruciori od ustioni;

b – debbono essere ancorati al terreno gli oggetti od i manufatti che, anche in situazione di normale ventilazione, siano di facile ribaltamento;

c – non sono ammessi elementi di finitura esterni appuntiti ed acuminati, con particolare riferimento alla tipologia delle maniglie ed alle finiture degli spigoli;

d – i volumi aggettanti dai profili dei corpi edilizi posti ad altezza inferiore a ml. 2,10 dal piano dell'arenile debbono essere protetti o segnalati, e comunque non sovrastare percorsi pedonali.

Articolo 34 – MATERIALI – DISTACCHI – ALTEZZE

1. MATERIALI

a – Nel rispetto dei sistemi costruttivi e delle caratteristiche di cui al precedente articolo 31, le strutture e gli elementi di tamponamento dei corpi e degli altri manufatti debbono essere realizzati con materiali eco-compatibili, e cioè prevalentemente in legno od in metallo, con integrazione di elementi prefabbricati di altri materiali.

b – In superficie non sono comunque ammesse strutture in calcestruzzo armato gettate in opera.

c – Gli elementi di finitura esterna dei corpi edilizi, dei manufatti e delle strutture in elevazione, sia <<fissi>> che <<stagionali>>, debbono essere costituiti da materiali eco-compatibili, e cioè legno (pannelli e/o doghe, impregnati e/o verniciati), metallo, fibre naturali (tessuti), vetro di sicurezza.

d – Come elementi di finitura esterna non sono comunque ammessi materiali plastici, gomme, resine, calcestruzzi <<faccia a vista>>. sono ammessi materiali spugnosi a protezione di impianti e strutture ludico ricreative.

2. DISTACCHI

a – I distacchi per la posa in opera dei nuovi corpi edilizi, manufatti e strutture dai confini di comparto e dai limiti delle fasce <<A>> e <<C>> (art. 24) sono stabiliti per ciascuna macrozona dall'articolo 26 punto 9 e riportati sull'Allegato <> della presente normativa.

b – Ai sensi delle normative vigenti, è comunque prescritto il distacco minimo di ml. 10,0 tra pareti finestrate di differenti corpi edilizi.

3. ALTEZZE

a – Le altezze dei corpi edilizi, dei manufatti e della strutture vengono calcolati ai sensi dell'art. 14 delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Rimini, facendo riferimento, come quota inferiore, al piano di calpestio del pavimento dei corpi edilizi costituenti superficie coperta, ovvero alle quote medie superficiali delle sabbie perimetrali per gli altri manufatti e/o strutture.

b – Sull'arenile sono ammesse le seguenti altezze massime:

- ml. 6,00: recinzioni di sicurezza per impianti sportivi in occasione di manifestazioni temporanee;
- ml. 4,50: portale segnaletico dello stabilimento balneare (art. 20);
- ml. 4,00: corpi edilizi destinati ad attività di movimento e/o con permanenza di più persone, pubblici esercizi, recinzioni degli impianti sportivi;
- ml. 3,00: pergolati, gazebi; deposito e custodia oggetti, ufficio di gestione e depositi, se non accorpati a corpi edilizi ove è ammessa una maggiore altezza;
- ml. 2,50: servizi igienici, cabine/spogliatoio, se non accorpati a corpi edilizi ove è ammessa una maggiore altezza.;

c – L'altezza massima di eventuali manufatti, strutture ed impianti <<atipici>> di tipo <<stagionale>>, ovvero connessi a manifestazioni temporanee, vengono valutate in sede di rilascio di provvedimento abilitativo, tenendo conto del contesto e dell'eventuale interferenza con le adiacenti attività concessionate.

Articolo 35 – PERCORSI E PAVIMENTAZIONI

1. All'interno dell'arenile, come definito dall'articolo 1 della presente normativa, vanno realizzati percorsi e spazi pavimentati esterni ai corpi edilizi tramite positura <<a secco>> sulla sabbia dei materiali sotto specificati.

2. Almeno uno dei percorsi pedonali <<longitudinali>> (paralleli alla linea di battigia; ovvero alla strada litoranea, quando esistente), ove previsti, deve avere carattere di continuità tra i differenti stabilimenti balneari; nella zona nord può esserne prevista l'interruzione in presenza di corpi edilizi e/o di proprietà private escluse dalla costituzione del comparto.

La superficie costituita da detto percorso non concorre a determinare la superficie massima pavimentata eseguibile di cui ai successivi punti 3 e 4 del presente articolo.

3. Nell'ambito della fascia <<A>> viene realizzato un percorso pedonale longitudinale continuo di larghezza non inferiore a cm. 250, con origine dai punti mediani della fascia posti a confine con gli adiacenti comparti.: spetta al Comune coordinare i tracciati ed i tipi di pavimentazione.

Dal percorso longitudinale si diramano sia gli accessi allo stabilimento balneare che i collegamenti con gli spazi pubblici a monte (lungomare, strada litoranea), di larghezza massima di cm. 250 e pendenza massima del 5 %.

Possono altresì essere realizzate piazzole, purchè la superficie totale pavimentata non sia superiore al 25 % dell'area complessiva della fascia <<A>>.

I materiali pavimentali possono essere: legno, pietra, calcestruzzo in elementi autobloccanti.

4. Nell'ambito della fascia <> vengono realizzati percorsi per la fruizione degli spazi, utilizzo delle attrezzature e collegamento con i corpi edilizi, manufatti e strutture, e con le fasce <<A>> e <<C>>, di larghezza compresa tra cm. 100 e cm. 200.

Possono altresì essere realizzate piazzole a servizio delle adiacenti funzioni contenute in corpi edilizi <<fissi>>, ivi compresi i pubblici esercizi, purchè la superficie delle singole piazzole non sia superiore alle rispettive <<superfici coperte>>, e la superficie totale pavimentata, ivi compresi i percorsi, non sia superiore al 200 % della superficie coperta ammessa.

Negli stabilimenti balneari ove è previsto un indice di superficie coperta non superiore a mq 1,50/ml di fronte, la superficie totale pavimentata può essere non superiore al 300% della superficie coperta ammessa.

5. Nell'ambito della fascia <<C>> possono essere realizzati percorsi pedonali per la fruizione degli spazi, utilizzo delle attrezzature e collegamento tra fascia <> e fascia <<D>>, di larghezza compresa tra cm. 100 e cm. 150, per una superficie complessiva non superiore al 10% dell'area della fascia.
6. Non sono ammessi piazzole e/o percorsi pavimentati nell'ambito della fascia <<D>>, ad eccezione del tratto terminale di n° 2 collegamenti trasversali tra fascia <<C>> e battigia per ciascun comparto d'intervento, atto all'uso delle categorie protette.
7. I percorsi pedonali negli ambiti delle fasce <> e <<C>> vengono realizzati in legno., ad eccezione degli elementi tattili per non vedenti che possono essere realizzati con i materiali più adatti allo scopo.

Articolo 36 – RECINZIONI – BARRIERE FRANGIVENTO – ALTRI ELEMENTI DI FINITURA

1. Non è ammesso alcun tipo di recinzione degli stabilimenti balneari che costituisca impedimento al libero transito, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 38 della presente normativa.
2. Nella sistemazione della fascia <<A>> possono essere adottati accorgimenti progettuali (aiuole piantumate, siepi, elementi di legno bassi, ecc.) atti ad ottenere un accesso limitato da monte, specie nelle ore notturne.
Possono essere inoltre posati sulla sabbia, negli spigoli di delimitazione delle fasce <> e <<C>> vasi di contenuta dimensione, con fiori e/o piante, atti a segnalare i limiti dello stabilimento.
3. Possono essere posati sulla sabbia, con opportuni accorgimenti che ne impediscano il ribaltamento o l'involto (eventuali ancoraggi sono ammessi solo <<a secco>>) pannelli mobili frangivento o teli, trasparenti di altezza massima di cm. 210.
4. Tutti gli elementi di finitura debbono avere caratteristiche antinfortunistiche:
 - materiali a bassa capacità termica;
 - materiali di sicurezza antirottura ed antiframezzazione;
 - vernici atossiche;
 - superfici lisce prive di asperità atte allo strappo od alla lacerazione dei corpi a contatto;
 - bordi e spigoli arrotondati (vasi, aiuole, ecc.);
 - legni trattati <<antischeggia>>.
5. Fuori dal periodo di apertura della stagione balneare fissato dall'annuale <<Ordinanza balneare>> regionale è ammessa l'istallazione di barriere invernali "anti sabbia" atte ad impedire che azioni eoliche producano cumuli di sabbia nelle fasce <> ed <<A>>e nelle aree pubbliche e/o private poste più a monte.
Le barriere anti sabbia debbono avere caratteristiche di facile e rapida rimozione, essere collocate in senso longitudinale (parallelo alla linea di battigia e/o del lungomare o della strada litoranea, salvo diversa soluzione avallata dal S.T.B. su motivata proposta progettuale) sul fronte a mare delle attuali manufatti fissi, ovvero sul lato mare della fascia <> dei nuovi stabilimenti balneari, e costituire un unico allineamento tra i vari stabilimenti.
Le barriere anti sabbia sono costituite da piedritti semplicemente infissi nella sabbia e pannelli in metallo, legno e/o plastica, di altezza massima di cm. 150, montati in modo da consentire almeno un accesso alla spiaggia ed alla battigia di larghezza non inferiore a cm. 130 per ogni stabilimento balneare; l'accesso alla spiaggia delle categorie protette deve essere comunque garantito anche in caso di realizzazione di varco "complesso" per meglio garantire l'effetto ferma sabbia.
Le barriere anti sabbia debbono essere dipinte con i medesimi colori presenti nello stabilimento balneare ove sono installate; in caso esse siano realizzate in legno, questo può essere lasciato a colore naturale previo trattamento con impregnante trasparente.

Articolo 37 – IMPIANTI A VERDE E VERDE ATTREZZATO

1. La sistemazione delle aree con impianti a verde e/o destinate a verde attrezzato sono attuate, nel rispetto del vigente <<Regolamento Comunale del verde urbano privato e pubblico e delle aree incolte>> (delibera C.C. n° 76 del 27.03.2001), con possibile inserimento nel <<titolo abilitativo>>, da parte del Comune di Rimini, di prescrizioni finalizzate al coordinamento delle realizzazioni .

2. Nel rispetto del vigente sopracitato <<Regolamento comunale>>, debbono essere scelte le specie e le varietà vegetali meno <<idroesigenti>>; è prescritta l'installazione di adeguato sistema di irrigazione per gli impianti vegetali fissi.
3. Gli impianti vegetali non possono costituire ostruzione completa dei con visivi tra entroterra e mare; in particolare gli impianti di arbusti e siepi non possono superare ml. 1,50 di altezza.
4. Le specie vegetali ad alto fusto e le siepi debbono essere piantate direttamente nel terreno; eventuali vasi decorativi, da posarsi <<a secco>>, possono contenere solo piante da fiore.
5. Sono fatti salvi gli esemplari esistenti, anche se non conformi al citato <<Regolamento comunale>>, purchè già radicati a terra ed acclimatati, e compatibili con il progetto di sistemazione dell'area.
6. I materiali e le attrezzature (panchine, rastrelliere, ecc.) debbono essere conformi a quanto prescritto ai precedenti articoli 34 (punto 1) e 36 (punto 4).

Articolo 38 – IMPIANTI PER ATTREZZATURE SPORTIVE

1. Impianti per attrezzature sportive possono essere realizzati nella fascia <> (art. 26) e, con limitazioni, nell'ambito della fascia <<A>> (art. 25 punto 3).
2. Gli impianti per attrezzature sportive rientrano nella disciplina generale dei <<corpi edilizi>> di cui al precedente articolo 31 della presente normativa; ed alle prescrizioni dell'articolo 33, fatto salvo uno sviluppo massimo di ml. 25,0 parallelo al fronte della spiaggia ed una superficie massima di mq 400,0 ciascuno.
3. Gli impianti possono venire collocati sull'arenile tenendo conto dei distacchi previsti nell'Allegato <> ed a condizione che il loro uso sia conforme ai regolamenti e normative vigenti e rispettino le condizioni di sicurezza per la tutela della pubblica incolumità.
4. I fondi dei campi sono preferibilmente costituiti dalla sabbia esistente; qualora necessari, i fondi possono essere realizzati su sottofondi costituiti da materiali naturali, con esclusione di solette in calcestruzzo gettate in opera. Possono essere utilizzati pannelli in calcestruzzo accostati, posati <<a secco>>, con sovrastante copertura in materiale sintetico.
5. Eventuali recinzioni per la sicurezza degli impianti e la salvaguardia della pubblica incolumità possono essere realizzate a condizione che esse non occludano i con visivi da entroterra a mare e non comportino fondazioni continue per i pali di sostegno: è ammessa un'altezza massima di ml. 4,00 e di ml. 6,00 in occasione di manifestazioni temporanee.

Articolo 39 – ALTRI IMPIANTI

1. Impianti di illuminazione esterna, progettati con criteri atti a limitare l'inquinamento luminoso, possono essere realizzati solo nelle fasce <<A>> e <>; ed in fascia <<C>> durante la sola stagione balneare, fatta eccezione per l'eventuale impianto di video-sorveglianza. I punti luce debbono essere appesi ai corpi edilizi ed ai manufatti <<fissi>>: in mancanza di essi sono ammessi punti luce a stelo nella fascia <<A>> e nella fascia <<C>> (stagionali); od in aderenza a strutture <<stagionali>> di cui al punto 3 lettera "e" dell'articolo 31 nella fascia <>. Le condotte tecniche (cavi elettrici) esterne ai corpi edilizi possono essere realizzate solo in sotterraneo, nel rispetto delle norme di sicurezza e nella facile individuazione del tracciato, accostando per quanto possibile i tracciati con i tracciati degli altri sottoservizi; i pozzetti di ispezione debbono essere posati in adiacenza a superfici pavimentate, ovvero in superfici non pavimentate ma comunque non calpestabili.
2. La realizzazione di altri impianti non specificatamente elencati dai precedenti articoli del Titolo 3 (<<Norme previsionali>>) avviene nel rispetto della presente normativa, procedendo per analogia nell'applicazione delle definizioni e delle prescrizioni degli articoli del presente Titolo 4 (con particolare riferimento agli articoli 31-33-34-35-38-40).

Articolo 40 – SOTTOSERVIZI

1. La realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti per sottoservizi compresi entro il perimetro del presente <<Piano>> sono a carico dei soggetti attuatori. Qualsiasi intervento su sottoservizi esistenti di proprietà privata vanno concordati con il proprietario stesso.
2. Gli impianti per sottoservizi a rete vengono realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni ed indicazioni fornite dagli enti e dalle società di gestione delle reti urbane.

3. I sottoservizi collegano le reti urbane (fognatura, elettricità, gas, telefono) con i corpi edilizi ed i manufatti <<fissi>>: pertanto essi sono localizzati nelle sole fasce <<A>> e <>, fatta eccezione per eventuali collegamenti necessari alla organizzazione del salvataggio ed alla sicurezza ed il presidio dei luoghi (art. 18), ed ai "gazebo" di cui all'articolo 27 punto 2.
Per quanto possibile, i tracciati dei sottoservizi debbono essere accostati in parallelo con prevalenti direzioni ortogonali e/o parallele alla linea del fronte dell'arenile; i pozzetti di ispezione debbono essere posati nell'ambito di superfici pavimentate od in adiacenza ad esse, ovvero in superfici non pavimentate ma non calpestabili.
4. Eventuali corpi edilizi e manufatti in elevazione (contenitori per pompe, cabine, ecc.) debbono essere opportunamente ambientati nell'ambito del progetto generale di sistemazione, privilegiando accorpamenti, posizioni defilate o soluzioni di mimesi.
5. Per quanto riguarda il litorale posto a sud del fiume Marecchia, l'impianto fognario generale di spiaggia realizzato e collaudato dal comune di Rimini costituisce per tutti gli operatori e relative attività la linea principale di riferimento che non può essere eliminata, sostituita o modificata né dagli attuali operatori né dai singoli attuatori dei nuovi <<stabilimenti balneari>>, né dai progetti <<pilota>>. Debbono inoltre essere mantenuti gli attuali allacciamenti; eventuali nuovi inserimenti non dovranno compromettere la funzionalità dell'impianto.

TITOLO 5 – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 41 – DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'

1. Ai sensi del nono comma dell'articolo 16 della Legge n° 1150/1942, l'approvazione del <<Piano dell'Arenile>>, in quanto "Piano particolareggiato di iniziativa pubblica", equivale a dichiarazione di <<pubblica utilità>> delle opere in esso previste.
2. Qualora, a seguito dell'adeguamento del vigente P.R.G. alla L.R. n° 20/2000, il <<Piano dell'Arenile>> assuma il valore di P.O.C., si applicano il comma 12 dell'articolo 30, ovvero il comma 2 bis dell'articolo 31 della medesima L.R. n° 20/2000.

Articolo 42 – ORDINANZA BALNEARE

1. La <<Ordinanza balneare>> annuale, prevista dal Capo III della Delibera del Consiglio Regionale E.R. n° 468 del 06.03.2003, nell'ambito dei contenuti ivi previsti può specificare, in relazione alle presenti N.T.A.:
 - a – l'accessibilità e le limitazioni di accessibilità ed uso dell'arenile in relazione a motivi di pubblico interesse (art. 11 punto 2);
 - b – l'uso della superficie marina per attività complementari ai <<Centri nautici>> (art. 17 punto 3);
 - c – la dotazione di impianti ed attrezzature per la sicurezza ed il presidio dell'arenile; ed i tempi, modalità, requisiti, dotazione di materiali per la corretta organizzazione del salvataggio (art. 18/2);
 - d – la larghezza della fascia di libero transito (fascia <<D>>: art. 28) compresa tra la battigia ed il limite a mare della fascia <<C>> (ovvero <<C/2>>, ove esistente), variabile in relazione alle caratteristiche morfologiche delle diverse macrozone;
 - e – la minima distanza reciproca tra strutture per l'ombreggio (art. 27 punto 3);
 - f – la possibilità di posa in opera in fascia <<C>> di <<passerelle>> in quantità superiore a quella prevista (art. 27 punto 4);
 - g – eventuali altre forme di pubblicità ammesse rispetto a quelle previste all'articolo 20 punto 1.

Articolo 43 – CORPI EDILIZI ESCLUDIBILI DAGLI <<STABILIMENTI BALNEARI>>

1. I corpi edilizi esistenti contrassegnati da apposita simbologia sugli elaborati cartografici del presente <<Piano>>, se esclusi dalla costituzione dei comparti ai sensi dell'articolo 14 punto 2 della presente normativa, sono soggetti a sola manutenzione ordinaria senza modifica delle destinazioni d'uso; la manutenzione straordinaria è ammessa a condizione che eventuali parziali modifiche alle caratteristiche tecnologiche strutturali siano mantenute entro i requisiti di cui al punto 1 dell'articolo 31 della presente normativa.
Sono altresì ammessi aumenti dell'altezza dei corpi edilizi nella misura minima indispensabile all'adeguamento alle altezze minime richieste dalla legislazione e dai regolamenti vigenti.
2. Qualora compresi entro lo <<Stabilimento balneare>>, i suddetti corpi edilizi sono soggetti alle medesime prescrizioni degli altri corpi edilizi, ivi compresi il rispetto delle destinazioni d'uso ammesse e la quantità massima di superficie coperta realizzabile stabilita nell'Allegato <<A>>.
3. Il corpo edilizio "Centro Direzionale Spiaggia" e la relativa area di pertinenza, posti in adiacenza all'attuale concessione S.59, può essere inserito nella costituzione del nuovo comparto limitrofo assoggettandolo alle medesime prescrizioni degli altri corpi edilizi; qualora non ricompreso entro il comparto l'edificio può essere soggetto a manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifica della destinazione d'uso. In caso di trasferimento, è ammessa la demolizione e ricostruzione sulla medesima area di sedime tramite predisposizione ed approvazione di un progetto pilota da sottoporre a valutazione preventiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n° 31/2002.

Articolo 44 – OPERE PROVVISORIE – MANCANZA DEI TIPI UNITARI PREVISTI

1. Per la realizzazione delle previsioni relative alla fascia <<A>>, ai sensi del punto 3 dell'articolo 25 della presente normativa, in sede di rilascio del <<titolo abilitativo>> per l'attuazione dello <<stabilimento balneare>> possono essere inserite prescrizioni finalizzate al coordinamento delle sistemazioni tra aree adiacenti (ivi compresa la trasformazione dell'attuale assetto delle strade litoranee), ed alla continuità e coerenza di attuazione dell'intero ambito di macrozona della fascia.
2. Stante le molteplici differenti situazioni geometriche ed altimetriche dei singoli siti, al fine di ottimizzare i risultati di realizzazioni parziali e di rispettare le presenti norme (con particolare riferimento agli articoli del Titolo 4), le suddette prescrizioni possono contenere la possibilità di posa in opera di manufatti (muretti a secco, paratie in legno, ecc.) od altri accorgimenti provvisori atti a risolvere problemi tecnici (dislivelli, ecc.) legati alla parzialità degli interventi. La <<convenzione>> urbanistica connessa al titolo abilitativo precisa modalità e tempi per la successiva rimozione delle opere provvisorie e la modifica delle sistemazioni.
3. In mancanza dei <<modelli unici>> prescritti dal Comune di Rimini e previsti dalla presente normativa (art. 20), i soggetti attuatori possono installare plance e tabelloni con le medesime caratteristiche e dimensioni, fatto salvo l'obbligo di sostituzione in caso di adozione del <<modello unico>> comunale.

Articolo 45 – DESTINAZIONI D'USO INCOMPATIBILI

1. I corpi edilizi e/o altri manufatti ove hanno sede destinazioni d'uso incompatibili (ai sensi del precedente articolo 23 punto 6 della presente normativa) sono soggetti a sola manutenzione ordinaria, con divieto di rinnovo alla prima scadenza dell'eventuale titolo autorizzativo per l'esercizio della funzione definita incompatibile. Sono fatte salve eventuali specifiche disposizioni di legge in contrasto con il presente articolo.
2. Ai corpi edilizi e/o altri manufatti sedi di destinazioni d'uso incompatibili, contrassegnati da apposita simbologia sugli elaborati cartografici del presente <<Piano>>, si applicano l'articolo 14 punto 2 e l'articolo 43 della presente normativa.

Art. 46 – PROGETTI <<PILOTA>>

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14 della presente normativa, fermo restando quanto prescritto dai punti 1-2-3, lo <<stabilimento balneare>> può essere realizzato tramite predisposizione ed approvazione di un progetto <<pilota>> da sottoporre a <<valutazione preventiva>> ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n° 31/2002.
2. Il progetto <<pilota>> è costituito dagli elaborati e segue le procedure di approvazione dei "Piani particolareggiati" (P.P.) di iniziativa privata, di cui agli articoli 25 e 49 della L.R. n° 78/1978 (e s.m.i.), ovvero dei "Piani urbanistici attuativi" (P.U.A.), di cui agli articoli 31 e 35 della L.R. n° 20/2000 (e s.m.i.).
3. Il progetto <<pilota>> può contenere previsioni in variante alle prescrizioni cartografiche del presente <<Piano>> relativamente alla individuazione delle fasce (art. 24 –25 – 26 – 27, Allegato <>), fermi restando l'obbligo della realizzazione di area <<filtro>> (fascia <<A>>) non inferiore a quella prevista dalla presente normativa e senza interromperne la continuità ove prevista dagli elaborati cartografici, e l'obbligo del rispetto delle destinazioni d'uso e dei parametri quantitativi ivi prescritti.
E' comunque prescritta la <<permeabilità visiva>> tra entroterra e mare con caratteristiche non inferiori a quelle previste dall'articolo 26 punto 9 e dall'articolo 34 punto 2 lettera a della presente normativa. Nella zona a nord del deviatore Marecchia è comunque prescritta la permeabilità visiva in corrispondenza delle vie di accesso al mare.
4. Fermo restando il rispetto del Capo VI della delibera C.R.E.R. n° 468/2003 e del punto 4 dell'articolo 5.6 del P.T.C.P.; delle destinazioni d'uso di cui all'articolo 23, delle quantità massime di superficie coperta realizzabili ai sensi del punto 4 dell'articolo 26 e dell'Allegato <<C>> della presente normativa, qualora il progetto <<pilota>> sia relativo ad un fronte spiaggia a nord del deviatore Marecchia non inferiore a ml. 170,0 ed a sud del fiume Marecchia non inferiore a ml. 140,0, possono essere completamente derogati i criteri distributivi e morfologici (fasce funzionali) previsti dagli articoli 24 – 25 – 26 – 27 ed i parametri prescritti dall'Allegato <>. Qualora si prevedano manufatti in fascia <<C>> occorrerà acquisire preventivo parere del S.T.B.
Il fronte spiaggia può essere ridotto rispettivamente a ml. 120,0 (litorale nord) od a ml 100,0 (litorale sud) qualora l'area interessata sia limitrofa a scarichi a mare attivi.

In tale ambito può essere realizzata una vasca d'acqua di mare per attività ludico ricreative con caratteristiche di facile rimozione, seminterrata (non sporgente più di cm. 70 dal piano spiaggia), non comportante il presidio fisso di servizio salvataggio, e superficie massima di mq. 1,0 / ml. di fronte spiaggia.

5. Conformemente alle finalità degli articoli 1.3 e 5.6 delle N.T.A. del P.T.C.P., sono assimilati ai progetti <<pilota>> e seguono le prescrizioni del presente articolo le previsioni contenute in "Piani particolareggiati" (L.R. n° 47/1978 e s.m.i.) ovvero in "Piani urbanistici attuativi" (L.R. n° 20/2000 e s.m.i.) relative ad aree adiacenti l'arenile e comprendenti anche parti di esso, senza che ciò costituisca "variante" al <<Piano dell'Arenile>>.

Articolo 47 – OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Sono opere di urbanizzazione primaria a diretto servizio dell'arenile:
 - a – gli impianti per servizi a rete ricadenti entro il perimetro del presente <<Piano>>;
 - b – il verde attrezzato da realizzare nell'ambito della fascia <<A>> (art. 25 –37).
3. Le opere di urbanizzazione primaria vengono realizzate di norma dai soggetti attuatori. Gli oneri di gestione e manutenzione delle opere non cedute all'Ente pubblico rimangono a carico dei soggetti attuatori.
4. Per ragioni di migliore coordinamento progettuale e temporale per la realizzazione degli impianti, ovvero in caso di inadempienza da parte dei soggetti attuatori (di cui all'articolo 7), il Comune di Rimini può esercitare i poteri sostitutivi previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 48 – ALLEGATI <<A>> E <>

1. Gli Allegati <<A>> e <> costituiscono parte integrante della presente normativa, pur nei limiti derivanti dalle precisazioni sotto espresse e dalle note presenti nei frontespizi degli Allegati stessi.
2. Le <<superfici coperte>> esistenti riportate nelle tabelle dell'Allegato <<A>> sono "quantità convenzionali" per il calcolo delle superfici coperte massime realizzabili nell'attuazione degli <<stabilimenti balneari>>.
3. Qualora i <<titoli abilitativi>> e/o gli <<atti di concessione demaniale marittima>> configurino una <<superficie coperta>> esistente alla data di adozione del presente <<Piano>> (calcolata ai sensi dell'articolo 31 della presente normativa) superiore a quella riportata sulle tabelle dell'Allegato <<A>>, le <<superfici coperte>> totali di <<progetto>> vengono aumentate, rispetto a quelle riportate sull'Allegato <<A>>, seguendo i medesimi criteri esposti nell'articolo 26 punto 4.
4. **In nessun caso comunque gli elaborati cartografici e egli Allegati <<A>> e <>:**
 - **annullano diritti e quantità ottenuti legalmente;**
 - **sanciscono diritti e quantità non ottenuti legalmente.**

Articolo 49 – AREE DEMANIALI MARITTIME ESCLUSE DAL PIANO DELL'ARENILE

1. Sulle aree demaniali marittime **escluse dal presente <<Piano>>** si interviene secondo le seguenti modalità:
 - a – Macrozona n° 5 – San Giuliano Mare: le aree sono soggette al "Progetto integrato della zona portuale e delle aree limitrofe" approvato con delibera C.C. n° 42 del 24/4/2002.
 - b – Macrozona n° 6 – Marina Centro: le aree sono soggette alle N.T.A. del vigente P.R.G., con particolare riferimento all'articolo 24.8 ed alla scheda 5.1 della tavola 4.5. Le strutture esistenti sull'area posta in adiacenza al Grand Hotel sono soggette a sola manutenzione ordinaria ai sensi dell'articolo 5.6 punto 4 delle N.T.A. del P.T.C.P., in quanto l'area è priva di zonizzazione urbanistica a seguito della delibera G.P. di approvazione del vigente P.R.G.
Le suddette aree saranno oggetto di Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica <<Parco Spiaggia di Marina Centro>> nell'ambito dell'accordo di programma "Città della Costa" (delibera C.C. di Rimini n° 13 del 03.02.2000; decreto Presidente G.R.E.R. n° 169 del 13.04.2000).
 - c – Macrozone n° 10 – Marebello e n° 11 – Rivazzurra: le strutture esistenti sono soggette a sola manutenzione ordinaria ai sensi dell'articolo 5.6 punto 4 delle N.T.A. del P.T.C.P., in quanto le aree sono prive di zonizzazione urbanistica a seguito della delibera G.P. di approvazione del vigente P.R.G.
Le suddette aree saranno oggetto di specifico Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica.

Articolo 50 – INTEGRAZIONI E VARIANTI

1. Entro sei mesi dalla adozione di apposite indicazioni regionali saranno individuate aree per l'accumulo e la vagliatura della sabbia, anche a seguito di specifico studio da parte del Comune di Rimini.
2. Eventuali varianti al <<Piano dell'Arenile>>, ovvero nuovi Piani (di cui al precedente articolo 49 della presente normativa) saranno trasmessi alla Regione Emilia Romagna per la valutazione di conformità, come previsto dalle Direttive di cui alla delibera C.R.E.R. n° 468/2003.

ALLEGATO <<A>>

CONCESSIONI DI SPIAGGIA : STATO DI FATTO 2004 / PROGETTO 2005

TABELLE DI CONFRONTO TRA

CONCESSIONI IN ATTO E COMPARTI / STABILIMENTI PREVISTI

NOTE

CONCESSIONE N°	La numerazione è riferita alle concessioni per attività balneari (<<bagni>>), di cui ai titoli abilitativi demaniali presso i competenti uffici, con esclusione delle concessioni soggette agli articoli 15 e 16 della presente normativa (comparti speciali e spiagge libere).
ML / MQ	Metri lineari, metri quadrati: arrotondati all'unità di misura
XXX	Superficie coperta esistente sull'arenile demaniale
XXX*	Superficie coperta esistente parte sull'arenile demaniale, parte sull'arenile di proprietà privata
XXX**	Superficie coperta esistente completamente sull'arenile di proprietà privata
XXX	Superficie coperta esistente desunta dai <<titoli demaniali>>
(XXX)	Superficie coperta esistente stimata in sito
((XXX))	Superficie coperta esistente stimata in mappa
TOTALE MQ	(STATO DI FATTO / PROGETTO): totali riferiti alle sole concessioni/stabilimenti e <<zone speciali>>(art. 15); per le <<spiagge libere>> vedere articoli 16 e 30 della presente Normativa

Vedere anche **articolo 48** della presente Normativa

TABELLA N° 1

MACROZONA N° 1

TORRE PEDRERA

(tratto a nord del Porto – canale)

CONCESSIONI DI SPIAGGIA : STATO DI FATTO / PROGETTO

STATO DI FATTO					PROGETTO			
CONCESSIONE N°	FRONTE ML	SUP. COPERTA MQ	SUP. COPERTA CHIOSCO BAR MQ	SUP. COPERTA TOTALE MQ	STABILIMENTO N°	FRONTE ML	SUP. COPERTA TOTALE MQ	NOTE
---	150				N.19	150		Spiaggia libera (art. 16)
---	86	((80)**)		(80)**	N.20	86	80	Zona <<speciale>> (art. 15)
58	62	(64**)						
59	56	(70**)		(134**)	N.21	118	134	(Non ci sono bar)
---	36				N.22	36		Zona <<speciale>> (art. 15)
60	64	(69**)					[184♣]	
61	120	(538**)		(607**)	N.23	184	546	E : ristor.+ f. abb.: mq 459 (♣)
62	125	(218**)					[241♣]	E.: negozio mq 59 (♣)
63	116	(88**)		(306**)	N.24	241	275	(bar esterno/adiacente)
64	72	(168**)					[197♣]	E : negozio/distrib.: mq 87 (♣)
65	108	(191**)	(354**)	(713**)	N.25	180	642	E : edicola mq 75 ; (♣) E: bar mq.354 (♣)
66	86	(85**)	(47**)				[212♣]	
67	90	(425**)		(557**)	N.26	176	501	E : ristor.+ box: mq 345 (♣)
68	100	(620**)					[159♣]	E : rist.+bar+neg.: mq. 524(♣)
69	48	(63**)		(683**)	N.27	148	615	
70	70	(83**)						
71	70	(73**)		(156**)	N.28	140	156	(Non ci sono bar)
---	33				N.29	33		Spiaggia libera (art. 16)
72	80	(376**)					[158♣]	E : ristor.+edicola: mq 304 (♣)
72/A	40	(86**)		(462**)	N.30	120	416	
---	22				N.31	22	20	Zona <<speciale>> (art. 15)
73	50	(93**)						
74	42	(63**)		(206**)	N.32	124	186	(Non ci sono bar)
74/A	32	(50**)						
75	54	(75**)					[197♣]	(Non ci sono bar)
76	88	(139**)		(214**)	N.33	142	213	E : edicola mq 17 (♣)
---	43				N.34	43		Spiaggia libera (art. 16)
---	33	((130**))		(130**)	N.35	33	130	Zona <<speciale>> (art. 15)
---	134				N.36	134		Spiaggia libera (art. 16)
Totale n° 21	2.110	3.847**	401**	4.248**	n° 18	2.110	[2.054♣] 3.914	

E – Corpi edilizi esistenti nell'ambito dell'arenile, su area privata

(♣) – Corpi edilizi escludibili dalla formazione dei <<comparti/stabilimenti>> (art. 14/2 – art. 43/1)

[♣] – Superficie coperta totale di progetto in caso di esclusione dei corpi edilizi di cui agli articoli 14/2 e 43/1 della presente normativa

TABELLA N° 2

MACROZONA N° 2

VISERBELLA(tratto a **nord** del Porto – canale)**CONCESSIONI DI SPIAGGIA : STATO DI FATTO / PROGETTO**

STATO DI FATTO					PROGETTO			
CONCESSIONE N°	FRONTE ML	SUP. COPERTA MQ	SUP. COPERTA CHIOSCO BAR MQ	SUP. COPERTA TOTALE MQ	STABILIMENTO N°	FRONTE ML	SUP. COPERTA TOTALE MQ	NOTE
39	72	93	((275**))					
40/41	138	165	(□)	(618*)	N.14	298	556	
42	88	85						
43	80	(107*)	((131**♣))				[413♣]	
44-45	117	(225*)	(90**♣)	(638*)	N.15	275	574	
46	78	(85*)	(□□)					
47	68	(56*)					[320♣]	
48	48	50		(544*)	N.16	294	487	
49	70	83						
50	108	(131*)	(224**)					<i>E</i> : ristorante mq. 224 (♣)
51	151	(69*)					[330♣]	
52	96	(241**)		(500*)	N.17	330	450	<i>E</i> : bar/negozio mq 180 (♣)
53	83	(69**)	(121**)					
54	100	(116**)					[280♣]	
55	72	(184**)		(400**)	N.18	280	360	<i>E</i> : negoz./edic.: mq 120 (♣)
56	63	(62**)						
57	45	(38**)						(Non ci sono bar)
Totale n° 17	1.477	1.859*	841**	2.700*	n° 5	1.477	[1.899♣] 2.427	

E – Corpi edilizi esistenti nell'ambito dell'arenile, su area privata

(♣) – Corpi edilizi escludibili dalla formazione dei <<comparti/stabilimenti>> (art. 14/2 – art. 43/1)

[♣] – Superficie coperta totale di progetto in caso di esclusione dei corpi edilizi di cui agli articoli 14/2 e 43/1 della presente normativa

(□) – Corpi edilizi che possono essere mantenuti in fascia <<A>> (art. 25/7)

TABELLA N° 3

MACROZONA N° 3

VISERBA

(tratto a nord del Porto – canale)

CONCESSIONI DI SPIAGGIA : STATO DI FATTO / PROGETTO

STATO DI FATTO					PROGETTO			
CONCESSIONE N°	FRONTE ML	SUP.COPERTA MQ	SUP COPERTA CHIOSCO BAR MQ	SUP. COPERTA TOTALE MQ	STABILIMENTO N°	FRONTE ML	SUP.COPERTA TOTALE MQ	NOTE
11	60	35		159	N.06	204	204	(Non ci sono bar)
12	36	41						
13	68	43						
14	40	40						
16	156	110		211	N.07	306	306	(Non ci sono bar)
17	150	101						
18	100	((92))		(365)	N.08	212	329	
19	66	112						
20	46	82	(79)					
21	64	76	(138)	(357)	N.09	192	321	
22	80	82						
23	48	61						
24	62	85		439	N.10	307	307	
25	82	101						
26	83	120	33					
27	80	100						
29	76	81	44	452	N.11	298	447	
30	56	73	12					
31/32	166	242						
33	70	100		(491)	N.12	324	486	
35	80	(60)	(19)					
36	60	100						
37	60	62						
38	54	88	(62)					
---	50				N.13	50		Zona <<speciale>> (art. 15)
Totale n° 24	1.893	2.087	387	2.474	n° 8	1.893	2.400	

TABELLA N° 4

MACROZONA N° 4

RIVABELLA

(tratto a nord del Porto – canale)

CONCESSIONI DI SPIAGGIA : STATO DI FATTO / PROGETTO

STATO DI FATTO					PROGETTO			
CONCESSIONE N°	FRONTE ML	SUP.COPERTA MQ	SUP COPERTA CHIOSCO BAR MQ	SUP. COPERTA TOTALE MQ	STABILIMENTO N°	FRONTE ML	SUP.COPERTA TOTALE MQ	NOTE
---	18		(54**)(□)	(54**)	N.01	18	54	Spiaggia libera (art. 16)
1	164	(71**)						
2	190	(174**)	(113**)	(358**)	N.02	354	358	
3	130	127						
4	50	95		222	N.03	180	222	(Non ci sono bar)
5	66	102						
6	80	97		(340*)	N.04	216	324	(Non ci sono bar)
7	70	(141*)						
8	64	(114*)	(133**♣)				[345♣]	
9	86	(153*)		(697*)	N.05	230	627	
10	80	(105*)	(192**♣)					
Totale n° 10	998	1.179*	492**	1.671*	N° 5	998	[1.303♣] 1.585	

(♣) – Corpi edilizi escludibili dalla formazione dei <<comparti/stabilimenti>> (art. 14/2 – art. 43/1)

[♣] – Superficie coperta totale di progetto in caso di esclusione dei corpi edilizi di cui agli articoli 14/2 e 43/1 della presente normativa

(□) – Corpi edilizi che possono essere mantenuti in fascia <<A>> (art. 25/7 – 30/3)

TABELLA N° 6

MACROZONA N° 6

MARINA CENTRO

(tratto a sud del Porto – canale)

CONCESSIONI DI SPIAGGIA : STATO DI FATTO / PROGETTO

STATO DI FATTO					PROGETTO			
CONCESSIONE N°	FRONTE ML	SUP. COPERTA MQ	SUP. COPERTA CHIOSCO BAR MQ	SUP. COPERTA TOTALE MQ	STABILIMENTO N°	FRONTE ML	SUP. COPERTA TOTALE MQ	NOTE
---	250							
Delfin.	()	((780))		(780)	S.01	250	780	Spiaggia libera Delfinario (art. 30 punto 6)
1	69	150						
2	29	((94))		(834)	S.02	190	751	
3	63	((256))	((230))					
4	29	((104))						
5	58	169	(•) 219					(•)Esist. n° 2 bar: 85+134 mq
6	42	(122)		(1.247)				
7	26	150	(211)		S.03	161	966	
8	35	376						
G.H.	100	552	((180))					Grand Hotel
9/A	16	(97)		(829)	S.04	116	696	Aviazione Militare
9/B	16	(55)						
10	34	155		(732)	S.05	122	659	
11	43	250						
12	29	184	(88)					
13	21	(155)						
14	42	242	(84)	(1.076)	S.06	139	834	
15	23	181						
16	53	(414)						
17	20	131						
18	42	259	(89)	(989)	S.07	129	774	
19	39	337						
20	28	173						
21	37	188						
22/23	31	(276)		1.077	S.08	154	924	
24	43	296	(84)					
25	43	233						
26	41	157						
27	30	176	(71)	833	S.09	115	690	
28	44	224	205					(ristorante)
Totale n° 27	1.376	6.156	1.461	8.397	n° 9	1.376	7.074	

ZONA SOGGETTA AL PIANO PARTICOLAREGGIATO <<PARCO SPIAGGIA DI MARINA CENTRO>>

TABELLA N°7

MACROZONA N°7

TRIPOLI

(tratto a sud del Porto – canale)

CONCESSIONI DI SPIAGGIA : STATO DI FATTO / PROGETTO

STATO DI FATTO					PROGETTO			
CONCESSIONE N°	FRONTE ML	SUP. COPERTA MQ	SUP. COPERTA CHIOSCO BAR MQ	SUP. COPERTA TOTALE MQ	STABILIMENTO N°	FRONTE ML	SUP. COPERTA TOTALE MQ	NOTE
28 A Net tuno	32 50	81 77	90 371(□)	619	S.10	82	154 + 371	Zona <<speciale>> (art. 15) ristorante
29	32	214						
30	34	235	155	1.004	S.11	123	738	
31	32	262						
32	25	138						
33	26	138						
34	58	374	91	818	S.12	126	736	
35	42	215						
36	34	186						
37	28	108	90	905	S.13	132	792	
38	23	177						
39	47	253	91					
40	44	177	88					
41	45	139		730	S.14	134	657	
42	45	235	91					
43	28	201						
44	40	204	91	(1.151)	S.15	146	876	
45	38	((276))						
46	40	(132)	(247)					
47/48	61	(306)	88					
49	40	176	(84)	(1.086)	S.16	166	977	(n° 3 BAR)
50	39	181						
51	26	(167)	84					
52	36	148						
53	43	186	(95)	(917)	S.17	156	825	
54	23	129						
55	54	(275)	(84)					
Totale n°26	1.065	(5.390)	(1.840)	(7.230)	n° 8	1.065	6.126	

(□) – Corpi edilizi che possono essere mantenuti in fascia <<A>> (art. 25/7)

TABELLA N° 8

MACROZONA N° 8

PASCOLI – LAGOMAGGIO
(tratto a **sud** del Porto – canale)**CONCESSIONI DI SPIAGGIA : STATO DI FATTO / PROGETTO**

STATO DI FATTO					PROGETTO			
CONCESSIONE N°	FRONTE ML	SUP. COPERTA MQ	SUP. COPERTA CHIOSCO BAR MQ	SUP. COPERTA TOTALE MQ	STABILIMENTO N°	FRONTE ML	SUP. COPERTA TOTALE MQ	NOTE
56	36	214						
57	34	195	(85)	(765)	S.18	126	689	
58	24	109						
59	32	162						C.tro direz: spiaggia: art. 43
60	35	186	92					
61	22	116		534	S.19	113	481	
62	56	140						
63	52	52	86					
63/A	28	68		297	S.20	100	297	
63/B	20	91						
64	46	224						
65	22	99	88	(606)	S.21	124	545	
66	56	(195)						
66/A	32	59						
67	78	114	89	262	S.22	110	262	
68	40	155						
69	38	205	95	(590)	S.23	110	531	
70	32	(135)						
71	24	100						
72	36	153	84	640	S.24	128	576	
73	32	133						
74	36	170						
75	38	153	89					
76	54	(195)		(617)	S.25	154	555	
78	62	180						
79	46	192	84					
80	50	180		627	S.26	146	564	
81	50	171						
82	24	121						
83	48	105		424	S.27	120	382	
84	48	114	84					
Totale n° 31	1.231	4.486	876	5.362	n° 10	1.231	4.882	

TABELLA N° 9

MACROZONA N° 9

BELLARIVA

(tratto a sud del Porto – canale)

CONCESSIONI DI SPIAGGIA : STATO DI FATTO / PROGETTO

STATO DI FATTO					PROGETTO			
CONCESSIONE N°	FRONTE ML	SUP. COPERTA MQ	SUP. COPERTA CHIOSCO BAR MQ	SUP. COPERTA TOTALE MQ	STABILIMENTO N°	FRONTE ML	SUP. COPERTA TOTALE MQ	NOTE
85	48	250						
85/A	32	107		357	S.28	80	321	(Non ci sono bar)
85/B	44	84						
86	74	150	83	317	S.29	118	317	
Col.	48				S.30	48		Colonia Comasca (art. 15)
86/A	40	126	(85)					
87	38	152		(566)	S.31	114	509	
88	36	203						
89	36	218	89					
90	22	69		730	S.32	122	657	
91	28	149						
92	36	205						
93	48	133	(237)					
94	52	127		(497)	S.33	100	447	
---	16	((60))			S.34	16		Spiaggia libera (art.16)
95	84	123	84					
96	76	188		395	S.35	160	395	
97	58	167						
98	56	179	(155)	(501)	S.36	114	451	
P. Sc.	56	((25))			S.37	56	150	Zona <<speciale>> (art. 15)
Totale n°17	928	2.715	733	3.448	n° 10	928	3.247	

TABELLA N° 10

MACROZONA N° 10

MAREBELLO(tratto a **sud** del Porto – canale)**CONCESSIONI DI SPIAGGIA : STATO DI FATTO / PROGETTO**

STATO DI FATTO					PROGETTO			
CONCESSIONE N°	FRONTE ML	SUP. COPERTA MQ	SUP. COPERTA CHIOSCO BAR MQ	SUP. COPERTA TOTALE MQ	STABILIMENTO N°	FRONTE ML	SUP. COPERTA TOTALE MQ	NOTE
99	40	109	160					
100	34	156		570	S.38	110	513	
101	36	145						
102	32	(139)	163					
103	16	95		(609)	S.39	100	548	
104	32	140						
104/A	20	72						
104/C	18	70						
105	42	144	84	426	S.40	104	383	
105/A	44	128						
---	34				S.41	34		Spiaggia libera (art.16)
106/B	68	(190)						
106	34	182	155	(618)	S.42	134	556	<i>(tavola: bar in 106/B)</i>
107	32	91						
Col.	45				S.43	45		Spiaggia libera (art.16)
108	32	116						
109	34	164	(138)	(594)	S.44	98	535	
110	32	176						
111	25	79						
112	31	126	(168)	(570)	S.45	98	513	
113	42	197						
Totale n° 19	733	2.519	868	3.387	n° 8	733	3.048	

TABELLA N° 11

MACROZONA N° 11

RIVAZZURRA(tratto a **sud** del Porto – canale)**CONCESSIONI DI SPIAGGIA : STATO DI FATTO / PROGETTO**

STATO DI FATTO					PROGETTO			
CONCESSIONE N°	FRONTE ML	SUP.COPERTA MQ	SUP COPERTA CHIOSCO BAR MQ	SUP. COPERTA TOTALE MQ	STABILIMENTO N°	FRONTE ML	SUP.COPERTA TOTALE MQ	NOTE
114	44	212	179					
115	34	166		(1.003)	S.46	150	900	
116	36	158						
117	36	125	(163)					
118	36	122						
119/20	78	223	200	545	S.47	114	491	
121	42	154						
122	24	118		727	S.48	134	654	
123	36	144						
124	32	153	158					
124/A	24	61						
125	28	88	142	(880)	S.49	124	744	(n° 3 BAR)
126	28	144	147					
127	44	(148)	150					
128	42	(166)						
129	52	155		(584)	S.50	134	526	
130	40	157	106					
Totale n° 17	656	2.494	1.245	3.739	n° 8	656	3.315	

TABELLA N° 12

MACROZONA N° 12

MIRAMARE

(tratto a sud del Porto – canale)

CONCESSIONI DI SPIAGGIA : STATO DI FATTO / PROGETTO

STATO DI FATTO					PROGETTO			
CONCESSIONE N°	FRONTE ML	SUP.COPERTA MQ	SUP COPERTA CHIOSCO BAR MQ	SUP. COPERTA TOTALE MQ	STABILIMENTO N°	FRONTE ML	SUP.COPERTA TOTALE MQ	NOTE
131	42	167						
132	48	228	164	705	S.51	140	635	
133	50	146						
134	42	172	139					
135	40	199		863	S.52	148	777	
137	66	190	163					
138/A	40	22						
138	40	134	177	633	S.53	130	570	
139	50	145	155					
---	14				S.54	14		Spiaggia libera (art.16)
140	40	161	147					
141	20	62		730	S.55	110	657	
142	50	205	155					
143	40	121						
144	42	158	86	512	S.56	120	461	
145	38	147						
146	49	85						
146/A	10	51						
147	45	128	165	834	S.57	164	751	
148	50	193	169					
148/A	10	43						
149	102	145	173					
150	74	167		485	S.58	176	485	
Totale N 22°	1.002	3.069	1.693	4.762	n° 8	1.002	4.336	

TABELLA N° 13

MACROZONA N° 13

NOVARESE(tratto a **sud** del Porto – canale)**CONCESSIONI DI SPIAGGIA : STATO DI FATTO / PROGETTO**

STATO DI FATTO					PROGETTO			
CONCESSIONE N°	FRONTE ML	SUP.COPERTA MQ	SUP COPERTA CHIOSCO BAR MQ	SUP. COPERTA TOTALE MQ	STABILIMENTO N°	FRONTE ML	SUP.COPERTA TOTALE MQ	NOTE
---	110				S.59	110		Spiaggia libera (art.16)
Talass.	200	((100))			S.60	200	100	Zona <<speciale>> (art. 15)
151	64	(89)	(84)	(173)	S.61	64	173	
Av. Mil	40	((70))					70	Consegna Av. Mil. (art. 16/7)
---	210				S.62	250		Spiaggia libera (art.16)
Totale n° 1	624	(259)	(84)	(343)	Totale n° 4	624	343	

TABELLA n° 14

DATI RIASSUNTIVI DELLE MACROZONE**CONCESSIONI DI SPIAGGIA : STATO DI FATTO 2004 / PROGETTO 2005**

I STATO DI FATTO			I PROGETTO			I
MACROZONA CONCESSIONI N°	MEDIA FRONTI ML	SUP. COPERTA MQ	MACROZONA STABILIMENTI N°	MEDIA FRONTI ML	SUP. COPERTA MQ	NOTE
1 n° 21 + (8)	74,90	4.248	1 n° 10 + (8)	157,30	3.914	
2 n° 17 + (0)	86,88	2.700	2 n° 5 + (0)	295,40	2.427	
3 n° 24 + (1)	76,79	2.474	3 n° 7 + (1)	263,29	2.400	
4 n° 10 + (1)	98,00	1.671	4 n° 4 + (1)	245,00	1.585	
5 (♣)			5 (♣)			Macrozona esclusa dal presente P.P.
TOTALE LITORALE NORD n° 72 + (10)	81,57	11.093	n° 26 + (10)	225,88	10.326	
6 n° 27 + (2)	37,41	8.397	6 n° 7 + (2)	144,29	7.074	
7 n° 27 + (1)	37,59	7.230	7 n° 8 + (1)	140,43	6.126	Conc. N° 28/A va in <<zona speciale>>
8 n° 31 + (0)	39,71	5.362	8 n° 10	123,10	4.882	
9 n° 17 + (3)	47,53	3.448	9 n° 8 + (3)	115,43	3.247	
10 n° 19 + (2)	34,42	3.387	10 n° 5 + (2)	109,00	3.048	
11 n° 17 + (0)	38,59	3.739	11 n° 5	131,20	3.315	
12 n° 22 + (1)	44,91	4.762	12 n° 7 + (1)	141,14	4.336	
13 n° 1 + (3)	64,00	343	13 n° 1 + (3)	64,00	343	Conc. n° 151: situazione particol.
TOTALE LITORALE SUD n° 161 + (12)	39,91	36.668	n° 51 + (12)	127,88	32.451	
TOTALE GENERALE LITORALE n° 233 + (22)	52,79	47.761	n° 77 + (22)	161,41	42.697(♣)	

(♣) – CONCESSIONI (X) E MACROZONA N° 5: ESCLUSE DALLE MEDIE

ALLEGATO <>

PARAMETRI SPECIFICI PER LE SINGOLE MACROZONE

STABILIMENTI BALNEARI

Le tabelle seguenti stabiliscono le dimensioni, le quantità, i distacchi, le percentuali ed eventuali specificità delle singole <<macrozone>> e degli <<stabilimenti balneari>>, in relazione alle prescrizioni degli articoli del TITOLO 3 della presente normativa (con particolare riferimento agli articoli 24 – 25 – 26 – 27 – 28); ed agli elaborati cartografici costituenti il presente <<Piano dell'Arenile>> con particolare riferimento alle tavole n° 21 ÷ 29 e 35)

NOTE – LEGENDA

- (p) solo PARTE del comparto
- (var:) VARIABILE all'interno del comparto
- INGOMBRO dei corpi <<stagionali>> (fascia <>, voce 3.a): DEFINIZIONE:
si definisce “*ingombro*” di corpi stagionali l'area determinata dalla proiezione a terra di corpi <<stagionali>> in elevazione inferiormente praticabili, quali gazebi, pergolati, ecc., con esclusione di tende appoggiate a corpi edilizi <<fissi>> prive di appoggi a terra.

SCHEDA N° 15

MACROZONA N° 1

TORRE PEDRERA

(tavola n° 21)

FRONTE MINIMO DELLO STABILIMENTO BALNEARE (art. 1 – 14 – 23 N.T.A.): **ml. 110,0****FASCIA <<A>> (area per verde attrezzato: articolo 25 N.T.A.)**

1. PROFONDITA'	comparti: N.25 ÷ N.26 comparti: N.20 ÷ N.23; N.27 ÷ N.36 comparti: N.24 (■)	ml. 20,0; 15,0(♣) ml. 15,0; 10,0(♣) ml. (var.) (■)(♣)
2. NOTE		
(■) – Vedere tavola n° 21 (♣) – Vedere art. 25 punto 2		

FASCIA <> (area per servizi ed attrezzature: articolo 26 N.T.A.)

1. PROFONDITA'	comparti: N.20 ÷ N.33 comparti: === comparti: ===	ml. 15,0; 20,0(□) ml. ml.
2. DISTACCHI dei corpi edilizi, manufatti, strutture, ecc.	a – da limite laterale con altro comparto b – da fascia <<A>> c – da fascia <<C>>	ml. 15,0(□) ml. 0,0 ml. 2,5
3. PERCENTUALI di occupazione dell'area <u>rispetto alla superficie coperta ammessa</u> (Allegato <<A>>)	a – ingombro corpi <<stagionali>>, massimo b – superficie pavimentata, massimo c – arenile (sabbia) libero da materiali rispetto al totale dell'area della fascia <>, minimo	100 % (▼) 200 % 50 %
4. NOTE		
(□) – Vedere articoli 25 punto 2 e 26 punto 9 (▼) – Per superfici coperte ammesse inferiori a mq. 200, è ammesso comunque un ingombro dei corpi <<stagionali>> di mq. 200		

FASCIA <<C>> (area per ombreggio: articolo 27 N.T.A.)

1. PROFONDITA'	comparti: comparti: N.21 ÷ N.33 (⊙) comparti:	ml. ml. (var.) (⊙) ml.
2. AREA C/2 <<CUSCINETTO>>		
(non esiste)		
3. NOTE		
(⊙) – Variabile: limite a mare della concessione demaniale nel rispetto della << Ordinanza balneare>> (art. 42 p.1/b N.T.A.)		

FASCIA <<D>> (area di battigia: articolo 28 N.T.A.)

1. NOTE		
<u>La larghezza della fascia viene stabilita annualmente in sede di <<Ordinanza balneare>>, di cui all'articolo 42 della presente normativa</u>		

SCHEDA N° 16

MACROZONA N° 2

VISERBELLA

(tavola n° 22)

FRONTE MINIMO DELLO STABILIMENTO BALNEARE (art. 1 – 14 – 23 N.T.A.): **ml. 110,0****FASCIA <<A>> (area per verde attrezzato: articolo 25 N.T.A.)**

1. PROFONDITA'	comparti: N.16 (p) – N.17 (p) (■) comparti: N.14 (p) – N.15 (p) comparti: N.17 (p) – N.18 comparti: N.15 (p) – N.16 (p)	ml. 5,0 (■) ml. 5,0 ml. 15,0; 10,0(♣) ml. 15,0, 10,0(♣)
2. NOTE (■) – Vedere tavola n° 22 (♣) – Vedere art. 25 punto 2		

FASCIA <> (area per servizi ed attrezzature: articolo 26 N.T.A.)

1. PROFONDITA'	comparti: N.14 (p) – N.15 (p) – N.16 (p) comparti: N.17 (p) – N.18 comparti: N.14 (p) – N.15 (p) – N.16 (p) –	ml. 15,0; 20,0(□) ml. 15,0; 20,0(□) ml. 10,0
2. DISTACCHI dei corpi edilizi, manufatti, strutture, ecc.	a – da limite laterale con altro comparto b – da fascia <<A>> c – da fascia <<C>>	ml. 15,0(□) ml. 0,0 ml. 2,5
3. PERCENTUALI di occupazione dell'area rispetto alla superficie coperta ammessa (Allegato <<A>>)	a – ingombro corpi <<stagionali>>, massimo b – superficie pavimentata, massimo c – arenile (sabbia) libero da materiali rispetto al totale dell'area della fascia <>, minimo	100 % (▼) 200 % 50 %
4. NOTE (□) – Vedere articoli 25 punto 2 e 26 punto (▼) – Per superfici coperte ammesse inferiori a mq. 200, è ammesso comunque un ingombro dei corpi <<stagionali>> di mq. 200		

FASCIA <<C>> (area per ombreggio: articolo 27 N.T.A.)

1. PROFONDITA'	comparti: comparti: N.14 ÷ N.18 (⊙) comparti:	ml. ml. (var.) (⊙) ml.
2. AREA C/2 <<CUSCINETTO>> (non esiste)		
3. NOTE (⊙) – Variabile: limite a mare della concessione demaniale nel rispetto della << Ordinanza balneare>> (art. 42 p.1/b N.T.A.)		

FASCIA <<D>> (area di battigia: articolo 28 N.T.A.)

1. NOTE <u>La larghezza della fascia viene stabilita annualmente in sede di <<Ordinanza balneare>>, di cui all'articolo 42 della presente normativa</u>

SCHEDA N° 17

MACROZONA N° 3

VISERBA

(tavola n° 23)

FRONTE MINIMO DELLO STABILIMENTO BALNEARE (art. 1 – 14 – 23 N.T.A.): **ml. 110,0****FASCIA <<A>> (area per verde attrezzato: articolo 25 N.T.A.)**

1. PROFONDITA'	comparti: N.09 (p); N.10 ÷ N.12 comparti: N.06 ÷ N.08 – N.09 (p) (■) comparti: ===	ml. 5,0 ml. 15,0; 10,0(♣) ml.
2. NOTE		
(■) – Vedere tavola n° 23 (♣) – Vedere art. 25 punto 2		

FASCIA <> (area per servizi ed attrezzature: articolo 26 N.T.A.)

1. PROFONDITA'	comparti: N.09 (p) – N.10 (p) – N.11 (p) – N.12 (p) comparti: N.06 ÷ N.08; N.09 (p) comparti: N.10 (p) – N.11 (p) – N.12 (p)	ml. 10,0 ml. 15,0; 20,0(□) ml. 15,0
2. DISTACCHI dei corpi edilizi, manufatti, strutture, ecc.	a – da limite laterale con altro comparto b – da fascia <<A>> c – da fascia <<C>>	ml. 15,0(□) ml. 0,0 ml. 2,5
3. PERCENTUALI di occupazione dell'area <u>rispetto alla superficie coperta ammessa</u> (Allegato <<A>>)	a – ingombro corpi <<stagionali>>, massimo b – superficie pavimentata, massimo c – arenile (sabbia) libero da materiali rispetto al totale dell'area della fascia <>, minimo	100 % (▼) 200 % 50 %
4. NOTE		
(□) – Vedere articoli 25 punto 2 e 26 punto 9 (▼) – Per superfici coperte ammesse inferiori a mq. 200, è ammesso comunque un ingombro dei corpi <<stagionali>> di mq. 200		

FASCIA <<C>> (area per ombreggio: articolo 27 N.T.A.)

1. PROFONDITA'	comparti: comparti: N.06 ÷ N.13 (⊙) comparti:	ml. ml. (var.) (⊙) ml.
2. AREA C/2 <<CUSCINETTO>>		
(non esiste)		
3. NOTE		
(⊙) – Variabile: limite a mare della concessione demaniale nel rispetto della << Ordinanza balneare>> (art. 42 p.1/b N.T.A.)		

FASCIA <<D>> (area di battigia: articolo 28 N.T.A.)

1. NOTE
<u>La larghezza della fascia viene stabilita annualmente in sede di <<Ordinanza balneare>>, di cui all'articolo 42 della presente normativa</u>

SCHEDA N° 18

MACROZONA N° 4

RIVABELLA

(tavola n° 24)

FRONTE MINIMO DELLO STABILIMENTO BALNEARE (art. 1 – 14 – 23 N.T.A.): **ml. 110,0****FASCIA <<A>> (area per verde attrezzato: articolo 25 N.T.A.)**

1. PROFONDITA'	comparti: N.02 (p) – N.03 (p) comparti: N.03 (p) – N.04 (p) – N.05 (p) comparti: N.02 (p) – N.04 (p) (■)	ml. 5,0 ml. 25,0; 20,0(♣) ml. (var.) (■)
2. NOTE		
(■) – Vedere tavola n° 24 (♣) – Vedere art. 25 punto 2		

FASCIA <> (area per servizi ed attrezzature: articolo 26 N.T.A.)

1. PROFONDITA'	comparti: N.03 (p) – N.04 – N.05 comparti: N.02 – N.03 (p) comparti: ===	ml. 20,0; 25,0(□) ml. 15,0 ml.
2. DISTACCHI dei corpi edilizi, manufatti, strutture, ecc.	a – da limite laterale con altro comparto b – da fascia <<A>> c – da fascia <<C>>	ml. 15,0(□) ml. 0,0 ml. 2,5
3. PERCENTUALI di occupazione dell'area <u>rispetto alla superficie coperta ammessa</u> (Allegato <<A>>)	a – ingombro corpi <<stagionali>>, massimo b – superficie pavimentata, massimo c – arenile (sabbia) libero da materiali rispetto al totale dell'area della fascia <>, minimo	100 % (▼) 200 % 50 %
4. NOTE		
(□) – Vedere articoli 25 punto 2 e 26 punto 9 (▼) – Per superfici coperte ammesse inferiori a mq. 200, è ammesso comunque un ingombro dei corpi <<stagionali>> di mq. 200		

FASCIA <<C>> (area per ombreggio: articolo 27 N.T.A.)

1. PROFONDITA'	comparti: comparti: N.02 ÷ N.05 (⊙) comparti:	ml. ml. (var.) (⊙) ml.
2. AREA C/2 <<CUSCINETTO>>		
(non esiste)		
3. NOTE		
(⊙) – Variabile: limite a mare della concessione demaniale nel rispetto della << Ordinanza balneare>> (art. 42 p.1/b N.T.A.)		

FASCIA <<D>> (area di battigia: articolo 28 N.T.A.)

1. NOTE		
<u>La larghezza della fascia viene stabilita annualmente in sede di <<Ordinanza balneare>>, di cui all'articolo 42 della presente normativa</u>		

SCHEDA N° 19

MACROZONA N° 5

SAN GIULIANO**IL PRESENTE <<PIANO>> RECEPISCE ALTRO STRUMENTO GIA APPROVATO E REALIZZATO (■)****FRONTE MINIMO DELLO STABILIMENTO BALNEARE (art. 1 – 14 – 23 N.T.A.):** ml.**FASCIA <<A>> (area per verde attrezzato: articolo 25 N.T.A.)**

1. PROFONDITA'	comparti: comparti: comparti:	ml. ml. ml.
2. NOTE (■) – Il presente piano particolareggiato recepisce le previsioni del <<piano integrato della zona portuale e delle aree limitrofe>> approvato con delibera c.c. n° 42 del 24/04/2002.		

FASCIA <> (area per servizi ed attrezzature: articolo 26 N.T.A.)

1. PROFONDITA'	comparti: comparti: comparti:	ml. ml. ml.
2. DISTACCHI dei corpi edilizi, manufatti, strutture, ecc.	a – da limite laterale con altro comparto b – da fascia <<A>> c – da fascia <<C>>	ml. ml. ml.
3. PERCENTUALI di occupazione dell'area <u>rispetto alla superficie coperta ammessa</u> (Allegato <<A>>)	a – ingombro corpi <<stagionali>>, massimo b – superficie pavimentata, massimo c – arenile (sabbia) libero da materiali rispetto al totale dell'area della fascia <>, minimo	100 % (▼) 200 % 50 %
4. NOTE (▼) – Per superfici coperte ammesse inferiori a mq. 200, è ammesso comunque un ingombro dei corpi <<stagionali>> di mq. 200		

FASCIA <<C>> (area per ombreggio: articolo 27 N.T.A.)

1. PROFONDITA'	comparti: comparti: comparti:	ml. ml. ml.
2. AREA C/2 <<CUSCINETTO>>		
3. NOTE		

FASCIA <<D>> (area di battigia: articolo 28 N.T.A.)

1. NOTE <u>La larghezza della fascia viene stabilita annualmente in sede di <<Ordinanza balneare>>, di cui all'articolo 42 della presente normativa</u>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

SCHEDA N° 20

MACROZONA N° 6

MARINA CENTRO**ZONA SOGGETTA AL PIANO PARTICOLAREGGIATO <<PARCO SPIAGGIA DI MARINA CENTRO>>****FRONTE MINIMO DELLO STABILIMENTO BALNEARE (art. 1 – 14 – 23 N.T.A.):** ml. 100,0**FASCIA <<A>> (area per verde attrezzato: articolo 25 N.T.A.)**

1. PROFONDITA'	comparti: S.01 ÷ S.03; S.006 ÷ S.09 comparti: S.04 – S.05 comparti:	ml. 25,0; 20,0(♣) ml. (var:) (■) ml.
2. NOTE (■) – Vedere tavola n° 35 (♣) – Vedere art. 25 punto 2		

FASCIA <> (area per servizi ed attrezzature: articolo 26 N.T.A.)

1. PROFONDITA'	comparti: S.03 ÷ S.09 comparti: S.01 – S.02 comparti:	ml. 45,0; 50,0(□) ml. (var:) (■) ml.
2. DISTACCHI dei corpi edilizi, manufatti, strutture, ecc.	a – da limite laterale con altro comparto b – da fascia <<A>> c – da fascia <<C>>	ml. 15,0(□) ml. 0,0 ml. 3,0
3. PERCENTUALI di occupazione dell'area <u>rispetto alla superficie coperta ammessa</u> (Allegato <<A>>)	a – ingombro corpi <<stagionali>>, massimo b – superficie pavimentata, massimo c – arenile (sabbia) libero da materiali rispetto al totale dell'area della fascia <>, minimo	100 % (▼) 200 % 50 %
4. NOTE (■) – Vedere tavola n° 35 (□) – Vedere articoli 25 punto 2 e 26 punto 9 (▼) – Per superfici coperte ammesse inferiori a mq. 400, è ammesso comunque un ingombro dei corpi <<stagionali>> di mq. 400		

FASCIA <<C>> (area per ombreggio: articolo 27 N.T.A.)

1. PROFONDITA'	comparti: S.05 ÷ S.09 comparti: S.02 ÷ S.04 comparti:	ml. 75,0 ml. (var:) (■) ml.
2. AREA C/2 <<CUSCINETTO>> Area attuabile previo adeguamento delle concessioni, nel rispetto delle prescrizioni delle N.T.A. (art. 27 punti 5 – 6 – 7)		
3. NOTE (■) – Vedere tavola n° 35		

FASCIA <<D>> (area di battigia: articolo 28 N.T.A.)

1. NOTE <u>La larghezza della fascia viene stabilita annualmente in sede di <<Ordinanza balneare>>, di cui all'articolo 42 della presente normativa</u>		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

SCHEDA N° 21

MACROZONA N° 7

TRIPOLI

(tavola n° 25)

FRONTE MINIMO DELLO STABILIMENTO BALNEARE (art. 1 – 14 – 23 N.T.A.): **ml. 100,0****FASCIA <<A>> (area per verde attrezzato: articolo 25 N.T.A.)**

1. PROFONDITA'	comparti: S.10 ÷ S.17 comparti: S.14 (p) (■) comparti: ===	ml. 25,0; 20,0(♣) ml. (var:) (■) ml.
2. NOTE (■) – Vedere tavola n° 25 (♣) – Vedere art. 25 punto 2		

FASCIA <> (area per servizi ed attrezzature: articolo 26 N.T.A.)

1. PROFONDITA'	comparti: S.10 ÷ S.17 comparti: S.14 (p) (■) comparti: ===	ml. 45,0; 50,0(□) ml. (var:) (■) ml.
2. DISTACCHI dei corpi edilizi, manufatti, strutture, ecc.	a – da limite laterale con altro comparto b – da fascia <<A>> c – da fascia <<C>>	ml. 15,0(□) ml. 0,0 ml. 3,0
3. PERCENTUALI di occupazione dell'area <u>rispetto alla superficie coperta ammessa</u> (Allegato <<A>>)	a – ingombro corpi <<stagionali>>, massimo b – superficie pavimentata, massimo c – arenile (sabbia) libero da materiali rispetto al totale dell'area della fascia <>, minimo	100 % (▼) 200 % 50 %
4. NOTE (■) – Vedere tavola n° 25 (□) – Vedere articoli 25 punto 2 e 26 punto 9 (▼) – Per superfici coperte ammesse inferiori a mq. 400, è ammesso comunque un ingombro dei corpi <<stagionali>> di mq. 400		

FASCIA <<C>>(area per ombreggio: articolo 27 N.T.A.)

1. PROFONDITA'	comparti: S.10 ÷ S.17 comparti: === comparti: ===	ml. 75,0 ml. ml.
2. AREA C/2 <<CUSCINETTO>> ESISTENTE: profondità variabile in relazione al limite a mare delle concessioni e della fascia <<D>>		
3. NOTE		

FASCIA <<D>> (area di battigia: articolo 28 N.T.A.)

1. NOTE <u>La larghezza della fascia viene stabilita annualmente in sede di <<Ordinanza balneare>>, di cui all'articolo 42 della presente normativa</u>

SCHEDA N° 22

MACROZONA N° 8

PASCOLI – LAGOMAGGIO

(tavola n° 26)

FRONTE MINIMO DELLO STABILIMENTO BALNEARE (art. 1 – 14 – 23 N.T.A.):	ml. 100,0
-----------------------------------------------------------------------------	------------------

FASCIA <<A>> (area per verde attrezzato: articolo 25 N.T.A.)

1. PROFONDITA'	comparti: S.19 ÷ S.23; S.25 ÷ S.27 comparti: S.18 (p) – S.24 (p) (■) comparti: ===	ml. 20,0; 15,0(♣) ml. (var:) (■) ml.
2. NOTE (■) – Vedere tavola n° 26 (♣) – Vedere art. 25 punto 2		

FASCIA <> (area per servizi ed attrezzature: articolo 26 N.T.A.)

1. PROFONDITA'	comparti: S.18 ÷ S.27 comparti: === comparti: ===	ml. 30,0; 35,0(□) ml. ml.
2. DISTACCHI dei corpi edilizi, manufatti, strutture, ecc.	a – da limite laterale con altro comparto b – da fascia <<A>> c – da fascia <<C>>	ml. 15,0(□) ml. 0,0 ml. 3,0
3. PERCENTUALI di occupazione dell'area <u>rispetto alla superficie coperta ammessa</u> (Allegato <<A>>)	a – ingombro corpi <<stagionali>>, massimo b – superficie pavimentata, massimo c – arenile (sabbia) libero da materiali rispetto al totale dell'area della fascia <>, minimo	100 % (▼) 200 % 50 %
4. NOTE (□) – Vedere articoli 25 punto 2 e 26 punto 9 (▼) – Per superfici coperte ammesse inferiori a mq. 400, è ammesso comunque un ingombro dei corpi <<stagionali>> di mq. 400		

FASCIA <<C>>(area per ombreggio: articolo 27 N.T.A.)

1. PROFONDITA'	comparti: S.18 ÷ S.23 comparti: S.24 ÷ S.27 comparti: ===	ml. 65,0 ml. 60,0 ml.
2. AREA C/2 <<CUSCINETTO>> ESISTENTE: profondità variabile in relazione al limite a mare delle concessioni e della fascia <<D>>		
3. NOTE		

FASCIA <<D>> (area di battigia: articolo 28 N.T.A.)

1. NOTE <u>La larghezza della fascia viene stabilita annualmente in sede di <<Ordinanza balneare>>, di cui all'articolo 42 della presente normativa</u>

SCHEDA N° 23

MACROZONA N° 9

BELLARIVA

(tavola n° 27)

FRONTE MINIMO DELLO STABILIMENTO BALNEARE (art. 1 – 14 – 23 N.T.A.): **ml. 80,0****FASCIA <<A>> (area per verde attrezzato: articolo 25 N.T.A.)**

1. PROFONDITA'	comparti: S.28 ÷ S.37 comparti: S.31 – S.32 (■) comparti: ===	ml. 20,0; 15,0(♣) ml. (var:) (■) ml.
2. NOTE		
(■) – Vedere tavola n° 27 (♣) – Vedere art. 25 punto 2		

FASCIA <> (area per servizi ed attrezzature: articolo 26 N.T.A.)

1. PROFONDITA'	comparti: S.28 ÷ S.37 comparti: === comparti: ===	ml. 30,0; 35,0(□) ml. ml.
2. DISTACCHI dei corpi edilizi, manufatti, strutture, ecc.	a – da limite laterale con altro comparto b – da fascia <<A>> c – da fascia <<C>>	ml. 15,0(□) ml. 0,0 ml. 3,0
3. PERCENTUALI di occupazione dell'area <u>rispetto alla superficie coperta ammessa</u> (Allegato <<A>>)	a – ingombro corpi <<stagionali>>, massimo b – superficie pavimentata, massimo c – arenile (sabbia) libero da materiali rispetto al totale dell'area della fascia <>, minimo	100 % (▼) 200 % 50 %
4. NOTE		
(□) – Vedere articoli 25 punto 2 e 26 punto 9 (▼) – Per superfici coperte ammesse inferiori a mq. 400, è ammesso comunque un ingombro dei corpi <<stagionali>> di mq. 400		

FASCIA <<C>>(area per ombreggio: articolo 27 N.T.A.)

1. PROFONDITA'	comparti: S.28 ÷ S.37 comparti: === comparti: ===	ml. 60,0 ml. ml.
2. AREA C/2 <<CUSCINETTO>>		
ESISTENTE: profondità variabile in relazione al limite a mare delle concessioni e della fascia <<D>>		
3. NOTE		

FASCIA <<D>> (area di battigia: articolo 28 N.T.A.)

1. NOTE		
<u>La larghezza della fascia viene stabilita annualmente in sede di <<Ordinanza balneare>>, di cui all'articolo 42 della presente normativa</u>		

SCHEDA N° 24

MACROZONA N° 10

MAREBELLO

(tavola n° 28)

FRONTE MINIMO DELLO STABILIMENTO BALNEARE (art. 1 – 14 – 23 N.T.A.): **ml. 80,0****FASCIA <<A>> (area per verde attrezzato: articolo 25 N.T.A.)**

1. PROFONDITA'	comparti: S.38 (p) ÷ S.45 comparti: S.38 (p) (■) comparti:	ml.15,0(♣);10,0(♣) ml. (var:) (■) ml.
2.NOTE (♣) – Vedere art. 25 punto 2 (■) – Vedere tavola n° 27 (♠) – Profondità misurata dal limite a monte della concessione		

FASCIA <> (area per servizi ed attrezzature: articolo 26 N.T.A.)

1. PROFONDITA'	comparti: S.38 ÷ S.45 comparti: === comparti: ===	ml. 30,0, 35,0(□) ml. ml.
2. DISTACCHI dei corpi edilizi, manufatti, strutture, ecc.	a – da limite laterale con altro comparto b – da fascia <<A>> c – da fascia <<C>>	ml. 15,0(□) ml. 0,0 ml. 3,0
3. PERCENTUALI di occupazione dell'area <u>rispetto alla superficie coperta ammessa</u> (Allegato <<A>>)	a – ingombro corpi <<stagionali>>, massimo b – superficie pavimentata, massimo c – arenile (sabbia) libero da materiali rispetto al totale dell'area della fascia <>, minimo	100 % (▼) 200 % 50 %
4. NOTE (□) – Vedere articoli 25 punto 2 e 26 punto 9 (▼) – Per superfici coperte ammesse inferiori a mq. 400, è ammesso comunque un ingombro dei corpi <<stagionali>> di mq. 400		

FASCIA <<C>>(area per ombreggio: articolo 27 N.T.A.)

1. PROFONDITA'	comparti: S.38 ÷ S.45 comparti: === comparti: ===	ml. 60,0 ml. ml.
2. AREA C/2 <<CUSCINETTO>> ESISTENTE: profondità variabile in relazione al limite a mare delle concessioni e della fascia <<D>>		
3. NOTE (÷) Qualora sussistano le condizioni, in alternativa all'allargamento di ml. 5,0 della fascia <> è ammesso un aumento di ml. 5,0 della profondità della fascia <<C/1>>		

FASCIA <<D>> (area di battigia: articolo 28 N.T.A.)

1. NOTE <u>La larghezza della fascia viene stabilita annualmente in sede di <<Ordinanza balneare>>, di cui all'articolo 42 della presente normativa</u>

SCHEDA N° 25

MACROZONA N° 11

RIVAZZURRA

(tavola n° 28)

FRONTE MINIMO DELLO STABILIMENTO BALNEARE (art. 1 – 14 – 23 N.T.A.): **ml. 100,0****FASCIA <<A>> (area per verde attrezzato: articolo 25 N.T.A.)**

1. PROFONDITA'	comparti: S.46 ÷ S.50 comparti: === comparti: ===	ml. 15,0(♣); 10,0(♣) ml. ml.
2. NOTE (♣) – Vedere art. 25 punto 2 (♠) – Profondità misurata dal limite a monte della concessione		

FASCIA <> (area per servizi ed attrezzature: articolo 26 N.T.A.)

1. PROFONDITA'	comparti: S.46 ÷ S.50 comparti: === comparti: ===	ml. 30,0; 35,0(□) ml. ml.
2. DISTACCHI dei corpi edilizi, manufatti, strutture, ecc.	a – da limite laterale con altro comparto b – da fascia <<A>> c – da fascia <<C>>	ml. 15,0(□) ml. 0,0 ml. 3,0
3. PERCENTUALI di occupazione dell'area <u>rispetto alla superficie coperta ammessa</u> (Allegato <<A>>)	a – ingombro corpi <<stagionali>>, massimo b – superficie pavimentata, massimo c – arenile (sabbia) libero da materiali rispetto al totale dell'area della fascia <>, minimo	100 % (▼) 200 % 50 %
4. NOTE (□) – Vedere articoli 25 punto 2 e 26 punto 9 (▼) – Per superfici coperte ammesse inferiori a mq. 400, è ammesso comunque un ingombro dei corpi <<stagionali>> di mq. 400		

FASCIA <<C>>(area per ombreggio: articolo 27 N.T.A.)

1. PROFONDITA'	comparti: S.46 ÷ S.50 comparti: === comparti: ===	ml. 65,0 (÷) ml. ml.
2. AREA C/2 <<CUSCINETTO>> ESISTENTE: profondità variabile in relazione al limite a mare delle concessioni e della fascia <<D>>		
3. NOTE (÷) Qualora sussistano le condizioni, in alternativa all'allargamento di ml. 5,0 della fascia <> è ammesso un aumento di ml. 5,0 della profondità della fascia <<C/1>>		

FASCIA <<D>> (area di battigia: articolo 28 N.T.A.)

1. NOTE <u>La larghezza della fascia viene stabilita annualmente in sede di <<Ordinanza balneare>>, di cui all'articolo 42 della presente normativa</u>		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

SCHEDA N° 26

MACROZONA N° 12

MIRAMARE

(tavola n° 29)

FRONTE MINIMO DELLO STABILIMENTO BALNEARE (art. 1 – 14 – 23 N.T.A.): **ml. 100,0****FASCIA <<A>> (area per verde attrezzato: articolo 25 N.T.A.)**

1. PROFONDITA'	comparti: S.51 ÷ S.56 (p) comparti: S.56 (p) – S.57 (p) – S.58 (p) (■) comparti:	ml. 15,0; 10,0(♣) ml. (var:) (■) ml.
2. NOTE (♣) – Vedere art. 25 punto 2 (■) – Vedere tavola n° 29		

FASCIA <> (area per servizi ed attrezzature: articolo 26 N.T.A.)

1. PROFONDITA'	comparti: S.51 ÷ S.56 comparti: S.57 – S.58 comparti:	ml. 25,0; 30,0(□) ml. 30,0; 35,0(□) ml
2. DISTACCHI dei corpi edilizi, manufatti, strutture, ecc.	a – da limite laterale con altro comparto b – da fascia <<A>> c – da fascia <<C>>	ml. 15,0(□) ml. 0,0 ml. 3,0
3. PERCENTUALI di occupazione dell'area <u>rispetto alla superficie coperta ammessa</u> (Allegato <<A>>)	a – ingombro corpi <<stagionali>>, massimo b – superficie pavimentata, massimo c – arenile (sabbia) libero da materiali rispetto al totale dell'area della fascia <>, minimo	100 % (▼) 200 % 50 %
4. NOTE (□) – Vedere articoli 25 punto 2 e 26 punto 9 (▼) – Per superfici coperte ammesse inferiori a mq. 400, è ammesso comunque un ingombro dei corpi <<stagionali>> di mq. 400		

FASCIA <<C>>(area per ombreggio: articolo 27 N.T.A.)

1. PROFONDITA'	comparti: S.51 ÷ S.58 comparti: === comparti: ===	ml. 65,0 ml. ml.
2. AREA C/2 <<CUSCINETTO>> ESISTENTE: profondità variabile in relazione al limite a mare delle concessioni e della fascia <<D>>		
3. NOTE		

FASCIA <<D>> (area di battigia: articolo 28 N.T.A.)

1. NOTE <u>La larghezza della fascia viene stabilita annualmente in sede di <<Ordinanza balneare>>, di cui all'articolo 42 della presente normativa</u>		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

SCHEDA N° 27

MACROZONA N° 13

NOVARESE

(tavola n° 29)

FRONTE MINIMO DELLO STABILIMENTO BALNEARE (art. 1 – 14 – 23 N.T.A.): **ml. 60,0****FASCIA <<A>> (area per verde attrezzato: articolo 25 N.T.A.)**

1. PROFONDITA'	comparti: S.61 comparti: === comparti: ===	ml. 10,0 ml. ml.
2. NOTE		

FASCIA <> (area per servizi ed attrezzature: articolo 26 N.T.A.)

1. PROFONDITA'	comparti: S.61 comparti: === comparti: ===	ml. 25,0 ml. ml.
2. DISTACCHI dei corpi edilizi, manufatti, strutture, ecc.	a – da limite laterale con altro comparto b – da fascia <<A>> c – da fascia <<C>>	ml. 15,0(□) ml. 0,0 ml. 3,0
3. PERCENTUALI di occupazione dell'area <u>rispetto alla superficie coperta ammessa</u> (Allegato <<A>>)	a – ingombro corpi <<stagionali>>, massimo b – superficie pavimentata, massimo c – arenile (sabbia) libero da materiali rispetto al totale dell'area della fascia <>, minimo	100 % (▼) 200 % 50 %
4. NOTE (□) – Vedere articolo 26 punto 9 (▼) – Per superfici coperte ammesse inferiori a mq. 400, è ammesso comunque un ingombro dei corpi <<stagionali>> di mq. 400		

FASCIA <<C>>(area per ombreggio: articolo 27 N.T.A.)

1. PROFONDITA'	comparti: S.61 comparti: === comparti: ===	ml. 35,0 ml. ml.
2. AREA C/2 <<CUSCINETTO>> ESISTENTE: profondità variabile in relazione al limite a mare delle concessioni e della fascia <<D>>		
3. NOTE		

FASCIA <<D>> (area di battigia: articolo 28 N.T.A.)

1. NOTE <u>La larghezza della fascia viene stabilita annualmente in sede di <<Ordinanza balneare>>, di cui all'articolo 42 della presente normativa</u>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

ALLEGATO <<C>>

La seguente tabella evidenzia le quote di positura della fascia <> (servizi di spiaggia) rispetto al livello medio del mare, riferite alle quote attuali della sabbia.

In fase attuativa debbono comunque essere rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 26 punto 10 e all'articolo 33 punto 4 delle N.T.A.

TABELLA 28

QUOTE DI POSITURA DELLA FASCIA <> (SERVIZI DI SPIAGGIA) RISPETTO AL LIVELLO MEDIO DEL MARE, RIFERITE ALLE QUOTE ATTUALI DELLA SABBIA

sezione	tavola n° s.d.f-prog	concessione attuale n°	comparto n°	quote s.l.m. (cm.)	note
01	1-21	71	N.28	150 ÷ 170	
02	1-21	61	N.23	170 ÷ 210	
03	2-22	57	N.18	150 ÷ 170	
04	2-22	47	N.16	140 ÷ 170	
05	2-22	40-41	N.14	140 ÷ 150	
06	3-23	31	N.11	120 ÷ 130	
07	3-23	25	N.10	115 ÷ 130	solo manufatti stagionali
08	4-24	10	N.05	170 ÷ 200	
09	4-24	01	N.02	150 ÷ 160	
10	5-25	37	S.13	150 ÷ 170	
11	5-25	55	S.17	80 ÷ 90	
12	6-26	65	S.21	170 ÷ 190	
13	6-26	81	S.26	160 ÷ 165	
14	7-27	87	S.31	155 ÷ 170	
15	7-27	95-96	S.35	165 ÷ 170	
16	8-28	105	S.40	185 ÷ 200	
17	8-28	109	S.44	150 ÷ 175	
18	8-28	119-120	S.47	160 ÷ 170	
19	8-28	125	S.49	155 ÷ 165	
20	9-29	131	S.51	170 ÷ 180	
21	9-29	144	S. 56	160 ÷ 185	
22	9-29	149	S.58	155 ÷ 190	
23	9-29	sp. libera	S.59	150 ÷ 200	solo servizi igienici
24	9-29	ex colonia	S.61	175 ÷ 225	solo servizi igienici